

D.P.R. 29-9-1973 n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

Epigrafe

TITOLO I

Riscossione delle imposte

Capo I

Versamenti diretti

- 1. Modalità di riscossione.*
- 2. Riscossione per ritenuta diretta.*
- 3. Riscossione mediante versamenti diretti.*
- 3-bis. Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.*
- 4. Acconti di imposta.*
- 5. Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.*
- 5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.*
- 6. Distinta dei versamenti diretti.*
- 7. Versamento diretto mediante conti correnti postali.*
- 8. Termini per il versamento diretto.*
- 9. Mancato o ritardato versamento diretto.*

Capo

Riscossione mediante ruoli

- 10. Definizioni.*
- 11. Oggetto e specie dei ruoli.*
- 12. Formazione e contenuto dei ruoli.*
- 12-bis. Importo minimo iscrivibile a ruolo.*
- 13. Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza.*
- 14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.*
- 15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.*
- 15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.*
- 16. Versamenti diretti non computati.*

- 17.** *Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.*
- 18.** *Ripartizione delle imposte in rate.*
- 19.** *Dilazione del pagamento.*
- 19-bis.** *Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.*
- 20.** *Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.*
- 21.** *Interessi per dilazione di pagamento.*
- 22.** *Attribuzione degli interessi.*
- 23.** *Esecutorietà dei ruoli.*
- 24.** *Consegna del ruolo al concessionario.*
- 25.** *Cartella di pagamento.*
- 26.** *Notificazione della cartella di pagamento.*
- 27.** *Luogo e tempo del pagamento.*
- 28.** *Modalità di pagamento.*
- 28-bis.** *Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.*
- 28-ter** *Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.*
- 28-quater.** *Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.*
- 29.** *Rilascio della quietanza.*
- 30.** *Interessi di mora.*
- 31.** *Imputazione dei pagamenti.*
- 32.** *Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.*
- 33.** *Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi.*
- 34.** *Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.*
- 35.** *Solidarietà del sostituto di imposta.*
- 36.** *Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.*
- 37.** *Rimborso di ritenute dirette.*
- 38.** *Rimborso dei versamenti diretti.*
- 39.** *Sospensione amministrativa della riscossione.*
- 40.** *Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.*

- 41.** *Rimborso d'ufficio.*
- 42.** *Esecuzione del rimborso.*
- 42-bis.** *Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.*
- 43.** *Recupero di somme erroneamente, rimborsate.*
- 43-bis.** *Cessione dei crediti di imposta.*
- 43-ter.** *Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.*
- 44.** *Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.*
- 44-bis.** *Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata.*

TITOLO	II
Riscossione	coattiva
Capo	I
Disposizioni generali	

- 45.** *Riscossione coattiva.*
- 46.** *Delega ad altro concessionario.*
- 47.** *Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.*
- 47-bis.** *Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.*
- 48.** *Tasse e diritti per atti giudiziari.*
- 48-bis.** *Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.*

Capo	II
Espropriazione	forzata
Sezione	I
Disposizioni generali	

- 49.** *Espropriazione forzata.*
- 50.** *Termine per l'inizio dell'esecuzione.*
- 51.** *Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.*
- 52.** *Procedimento di vendita.*
- 53.** *Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.*
- 54.** *Intervento dei creditori.*
- 55.** *Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.*
- 56.** *Deposito degli atti e del prezzo.*

57. Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

58. Opposizione di terzi.

59. Risarcimento dei danni.

60. Sospensione dell'esecuzione.

61. Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

Sezione

II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

62. Disposizioni particolari sui beni pignorabili.

63. Astensione dal pignoramento.

64. Custodia dei beni pignorati.

65. Notifica del verbale di pignoramento.

66. Avviso di vendita dei beni pignorati.

67. Incanto anticipato.

68. Prezzo base del primo incanto.

69. Secondo incanto.

70. Beni invenduti.

71. Intervento degli istituti vendite giudiziarie.

Sezione

III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

72. Pignoramento di fitti o pigioni.

72-bis. Pignoramento dei crediti verso terzi.

73. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

74. Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

75. Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

Sezione

IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

76. Espropriazione immobiliare.

77. Iscrizione di ipoteca.

78. Avviso di vendita.

79. *Prezzo base e cauzione.*

80. *Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.*

81. *Secondo e terzo incanto.*

82. *Versamento del prezzo.*

83. *Progetto di distribuzione.*

84. *Distribuzione della somma ricavata.*

85. *Assegnazione dell'immobile allo Stato.*

Capo

III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

86. *Fermo di beni mobili registrati.*

Capo

IV

Procedure

concorsuali

Sezione

I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

87. *Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo.*

88. *Ammissione al passivo con riserva.*

89. *Esenzione dell'azione revocatoria.*

Sezione

II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

90. *Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.*

91-91-bis.

TITOLO

III

Sanzioni

92. *Ritardi od omessi versamenti diretti.*

92-bis. *Mancata o irregolare documentazione probatoria.*

93. *Versamenti ad ufficio incompetente.*

94. *Incompletezza delle distinte di versamento.*

95. *Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte.*

96. *Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.*

97. *Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.*

98. Applicazione delle sanzioni.

TITOLO

IV

Norme transitorie e finali

99. Versamento delle ritenute sui dividendi.

100. Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.

100-bis. Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974.

100-ter. Ammontare degli acconti.

100-quater. Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974.

100-quinquies. Riscossione degli acconti.

100-sexies. Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974.

101. Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

102. Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

103. Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

104. Disposizioni abrogate.

105. Entrata in vigore.

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ⁽¹⁾.

(commento di giurisprudenza)

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito ⁽²⁾ .

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.

⁽²⁾ Le parole «esattore» ed «esattoria», ove ricorrenti nel presente decreto, sono state sostituite dalla parola «concessionario» per il disposto dell'art. 35, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

TITOLO I

Riscossione delle imposte

Capo I

Versamenti diretti ⁽³⁾

1. Modalità di riscossione.

Le imposte sui redditi sono riscalate mediante:

- a) ritenuta diretta;
 - b) versamenti diretti del contribuente al concessionario e alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;
 - c) iscrizione nei ruoli.
-

[\(3\)](#) La partizione in capi del Titolo I è stata disposta dall'[art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

2. Riscossione per ritenuta diretta.

Le imposte sono pagate per ritenuta diretta nei casi indicati dalla legge e secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato.

(commento di giurisprudenza)

3. Riscossione mediante versamenti diretti.

Sono riscalate mediante versamento diretto al concessionario:

1) le ritenute alla fonte effettuate a norma degli [artt. 23, 24, 25, 25-bis e 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma dell'[art. 29](#) del predetto decreto e da quelli di cui al successivo comma del presente articolo ⁽⁴⁾;

2) [gli acconti dovuti ai sensi dell'[art. 4](#) per l'imposta sul reddito delle persone fisiche] ⁽⁵⁾;

3) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), dovute in base alla dichiarazione annuale ⁽⁶⁾;

4) [le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'art. 26, commi primo e secondo, e all'art. 30 del decreto indicato al n. 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti] ⁽⁷⁾;

5) le ritenute alla fonte sui dividendi a norma degli articoli 27 e 73 del decreto indicato al n. 1);

6) l'imposta locale sui redditi dovuta, in base alla dichiarazione annuale dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che si avvalgono della facoltà di approvare il bilancio, a norma di leggi speciali, oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio ⁽⁸⁾.

Sono rimosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato:

a) le ritenute operate dalle amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale a norma dell'art. 29, commi quarto e quinto, del decreto indicato al primo comma, n. 1);

b) le ritenute operate ai sensi del comma 4 dell'articolo 27 del decreto indicato al primo comma, numero 1) ⁽⁹⁾;

c) l'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, nonché l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), ad esclusione dell'imposta applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto ⁽¹⁰⁾;

d) le ritenute alla fonte applicabili sui redditi di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti ⁽¹¹⁾;

e) le ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti ⁽¹²⁾;

f) le ritenute sui redditi di cui all'articolo 26, commi 3, 3-*bis* e 5, del decreto indicato nel numero 1, ivi compresa la somma dovuta in caso di anticipato rimborso di obbligazioni e titoli similari ⁽¹³⁾;

g) le ritenute alla fonte sui premi di cui all'articolo 30 del decreto indicato al numero 1), maturati nel periodo d'imposta ancorché non corrisposti ⁽¹⁴⁾;

h) le ritenute alla fonte operate dalle aziende di credito e dagli istituti di credito a norma dell'art. 1, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#) ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾;

h-bis) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla [legge 29 ottobre 1984, n. 720](#) ⁽¹⁷⁾.

- (4) Numero così modificato dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), e dall'art. 2, [D.L. 30 dicembre 1982, n. 953](#).
- (5) Numero soppresso dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#).
- (6) Numero così sostituito dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).
- (7) Numero soppresso dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#).
- (8) Vedi, ora, l'art. 66, [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#).
- (9) Lettera così sostituita dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).
- (10) Lettera aggiunta dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#) e poi così sostituita dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).
- (11) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#).
- (12) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#).
- (13) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#), e poi così sostituita dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).
- (14) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#).
- (15) Vedi, ora, l'art. 66, [D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43](#).
- (16) Lettera aggiunta dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#).
- (17) Lettera aggiunta dall'art. 34, comma 3, [L. 23 dicembre 2000, n. 388](#).

(commento di giurisprudenza)

3-bis. Versamento diretto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui alla lettera c) del secondo comma dell'articolo precedente, deve effettuarsi alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato mediante delega irrevocabile del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con [R.D. 23 maggio 1924, n. 827](#), e successive modificazioni. La delega può essere conferita anche ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al [R.D. 26 agosto 1937, n. 1706](#), modificato con la L. 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente una attestazione recante l'indicazione dell'importo dell'ordine di versamento e della data in cui ha ricevuto e l'impegno di

effettuare il versamento in tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. Le caratteristiche e le modalità di rilascio dell'attestazione, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro ⁽¹⁸⁾.

Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille ⁽¹⁹⁾.

(18) Articolo aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(19) Comma aggiunto dall'art. 27, *L. 13 aprile 1977, n. 114*.

4. Acconti di imposta.

[A titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale è corrisposto, in due quote uguali, il quaranta per cento dell'imposta relativa all'imponibile dichiarato nell'anno precedente, depurata delle ritenute alla fonte.

L'acconto è ridotto al venti per cento, da versare in un'unica quota, se il reddito complessivo netto dichiarato nell'anno è inferiore per oltre il sessanta per cento a quello indicato nella dichiarazione presentata nell'anno precedente.

L'acconto non è dovuto qualora la dichiarazione annuale non comporti obblighi di imposta, tenuto anche conto della ritenuta alla fonte ovvero quando trattasi di prima dichiarazione] ⁽²⁰⁾.

(20) Articolo abrogato dall'art. 16, *L. 2 dicembre 1975, n. 576*.

(commento di giurisprudenza)

5. Esattoria competente a ricevere il versamento diretto.

[Il versamento diretto di cui al primo comma dell'art. 3 si esegue all'esattoria nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale.

Il versamento eventualmente effettuato alla esattoria incompetente è valido salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 93. L'esattoria che ha ricevuto

il versamento deve informare l'ufficio delle imposte nella cui circoscrizione ha sede e darne contemporaneamente notizia al contribuente] ⁽²¹⁾.

(21) Articolo abrogato dall'art. 24, *D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241*, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso art. 24.

5-bis. Versamento ad ufficio incompetente.

Il versamento diretto ad una sezione di tesoreria di imposte per le quali è prescritto il versamento ad un concessionario è valido, fermo restando il diritto del concessionario competente alla attribuzione dell'aggio, il cui pagamento verrà effettuato con ordinativo tratto su apertura di credito disposta a favore del competente intendente di finanza.

Il versamento diretto al concessionario di imposte per le quali è prescritto il versamento ad una sezione di tesoreria è valido. Al concessionario che ha ricevuto il versamento non compete alcun aggio a carico dello Stato.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applica la sanzione di cui all'art. 93 ⁽²²⁾.

(22) Articolo aggiunto dall'art. 1, *D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249*; per effetto dell'art. 3 dello stesso decreto, le disposizioni del primo e del secondo comma hanno effetto dal primo gennaio 1974.

6. Distinta dei versamenti diretti.

Il versamento diretto è ricevuto dai concessionari in base a distinta di versamento.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, domicilio fiscale, l'imposta e il periodo cui si riferisce il versamento; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Per ogni imposta e per ogni scadenza deve essere compilata separata distinta di versamento.

Il concessionario rilascia quietanza di pagamento ed appone sulla distinta di versamento il numero della quietanza stessa.

La distinta di versamento e la quietanza debbono essere conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Il concessionario non può rifiutare le somme che il contribuente intende versare sempreché nella distinta non risultino assolutamente incerti i dati di cui al secondo comma. [Non sono in ogni caso ammessi, dopo il 30 giugno, i versamenti diretti di cui al n. 2) dell'art. 3] ⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

(23) Periodo soppresso dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(24) Con *D.M. 31 gennaio 1974* (Gazz. Uff. 6 febbraio 1974, n. 34), sono stati approvati i modelli di distinta dei versamenti diretti alle esattorie delle imposte sul reddito applicate per ritenuta. Con altro *D.M. 26 luglio 1974* (Gazz. Uff. 22 agosto 1974, n. 219), è stato approvato il modello di distinta per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

(commento di giurisprudenza)

7. Versamento diretto mediante conti correnti postali.

Il versamento diretto può essere effettuato in danaro sull'apposito conto corrente postale intestato al concessionario su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. In tal caso i certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste dall'art. 6, secondo comma, per le distinte di versamento ⁽²⁵⁾.

... ⁽²⁶⁾.

(25) Con il *D.M. 19 dicembre 1973* (Gazz. Uff. 31 dicembre 1973, n. 334), sono stati approvati i modelli di conto corrente postale per il versamento delle imposte sul reddito. Con *D.M. 13 settembre 1974* (Gazz. Uff. 26 settembre 1974, n. 251), è stato approvato il modello per il versamento in conto corrente postale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta in base alla dichiarazione annuale. Vedi, ora, il *D.Dirig. 30 marzo 1998*.

(26) Comma abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1990, dall'art. 3, *D.L. 15 settembre 1990, n. 261*.

8. Termini per il versamento diretto.

I versamenti diretti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e al concessionario devono essere eseguiti:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1) e dal secondo comma, lettere a), f) e h), e sono maturati i premi di cui alla lettera g) dello stesso secondo comma ⁽²⁷⁾;

2) ... ⁽²⁸⁾;

3) nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi nei casi previsti dai numeri 3) e 6) dell'articolo 3, primo comma, ed entro il 31 maggio, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche nel caso previsto dal medesimo articolo 3, secondo comma, lettera c) ⁽²⁹⁾;

3-bis) entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta per i versamenti previsti dall'articolo 3, secondo comma, lettera e) ⁽³⁰⁾;

3-ter) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti per i versamenti previsti dall'art. 3, secondo comma, lett. d) ⁽³¹⁾;

4) [entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è deliberata la distribuzione degli utili o degli acconti per la parte della ritenuta commisurata al dieci per cento degli utili stessi ai sensi dell'art. 27, primo comma, del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*] ⁽³²⁾;

5) entro il 15 aprile, il 15 luglio, il 15 ottobre ed il 15 gennaio di ciascun anno per le ritenute operate e gli importi versati dai soci nel trimestre solare precedente in relazione agli utili di cui all'articolo 27 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* ⁽³³⁾.

5-bis) entro il termine per il versamento del saldo della dichiarazione dei redditi indicato nell'articolo 17 del *decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435*, per la ritenuta prevista dall'articolo 27, comma 3-bis, del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* ⁽³⁴⁾.

[Per le ritenute di cui al secondo comma, lettera b) dell'art. 3, restano fermi i termini indicati nell'art. 11, *legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, e successive modificazioni] ⁽³⁵⁾.

Le ritenute operate dall'Amministrazione postale ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, sono versate in tesoreria secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro ⁽³⁶⁾.

(27) Numero così sostituito dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), a decorrere dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 1, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#).

(28) Numero soppresso dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#).

(29) Numero così sostituito dall'art. 1, [D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1974, n. 338), dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#), dall'art. 9, [D.L. 23 gennaio 1993, n. 16](#), ed infine dall'art. 6, [D.L. 31 maggio 1994, n. 330](#).

(30) L'art. 1, [D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 690](#) (Gazz. Uff. 28 dicembre 1974, n. 338), ha sostituito il n. 3, ha aggiunto il n. 3-bis e l'ultimo comma dell'art. 8 del presente decreto. Per effetto del suo art. 3 il [D.P.R. n. 690](#) è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'art. 2 dello stesso D.P.R., inoltre, ha così disposto:

«Art. 2. Le disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano per i versamenti delle ritenute relative ai redditi maturati nei periodi d'imposta chiusi successivamente al 30 novembre 1974». Successivamente il n. 3

-bis è stato sostituito prima dall'art. 2, [L. 4 novembre 1981, n. 626](#), poi, con decorrenza dal 1° febbraio 1982, dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#), ed infine dall'art. 2, [D.L. 30 dicembre 1981, n. 792](#) ed infine così modificato dall'art. 7, [D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505](#).

(31) Numero aggiunto dall'art. 2, [L. 4 novembre 1981, n. 626](#), e poi così sostituito, con decorrenza dal 1° febbraio 1982, dall'art. 1-bis, [D.L. 2 ottobre 1981, n. 546](#).

(32) Numero abrogato dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).

(33) Numero modificato dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#), e dall'art. 29, [D.L. 2 marzo 1989, n. 69](#), poi così sostituito dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).

(34) Numero aggiunto dall'art. 2, [D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143](#). Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(35) Comma abrogato dall'art. 12, [D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#).

(36) Vedi nota 15 che precede. Vedi, anche, l'art. 4, [D.L. 23 dicembre 1977, n. 936](#).

(commento di giurisprudenza)

9. Mancato o ritardato versamento diretto.

[Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del cinque per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate ⁽³⁷⁾.

Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo ⁽³⁸⁾.

L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter, [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#) ⁽³⁹⁾.

(37) Comma così modificato dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#). La misura dell'interesse, originariamente del dodici per cento, è stata ridotta al 9 per cento dall'art. 7, [comma 3, L. 11 marzo 1988, n. 67](#), al 6 per cento dall'art. 13, [D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), e al 5 per cento dall'art. 3, [comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#).

(38) Vedi, anche, l'art. 2, [D.L. 4 marzo 1976, n. 30](#).

(39) Comma aggiunto prima dall'art. 3, [D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920](#), e poi modificato dall'art. 2, [D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309](#) (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154). Successivamente l'intero articolo è stato abrogato dall'art. 37, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), nel testo modificato dall'art. 2, [D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo II

Riscossione mediante ruoli ⁽⁴⁰⁾

10. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «concessionario»: il soggetto cui è affidato in concessione il servizio di riscossione o il commissario governativo che gestisce il servizio stesso;

b) «ruolo»: l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario ⁽⁴¹⁾.

(40) La partizione in capi del titolo I è stata disposta dall'art. 1, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

(41) Articolo così sostituito dall'art. 2, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(commento di giurisprudenza)

11. Oggetto e specie dei ruoli.

1. Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi.
2. I ruoli si distinguono in ordinari e straordinari.
3. I ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione ⁽⁴²⁾.

(42) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 3, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(commento di giurisprudenza)

12. Formazione e contenuto dei ruoli.

1. L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce ⁽⁴³⁾.
2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari ⁽⁴⁴⁾.
3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione ⁽⁴⁵⁾.
4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo

⁽⁴⁶⁾ ⁽⁴⁷⁾.

(43) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 5-ter dell'art. 1, [D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(44) In attuazione del presente comma, vedi il [D.M. 3 settembre 1999, n. 321](#).

(45) Comma prima sostituito dall'art. 8, [D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32](#) e poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). Vedi, anche, l'art. 18-bis, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), il comma 3 del citato articolo 8 e il comma 420 del suddetto articolo 1.

(46) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 5-ter dell'art. 1, [D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(47) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

12-bis. *Importo minimo iscrivibile a ruolo.*

1. Non si procede ad iscrizione a ruolo per somme inferiori a lire ventimila; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall'[articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146](#) ⁽⁴⁸⁾.

(48) Articolo aggiunto dall'art. 4, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Vedi, anche, l'art. 229, [comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114](#), e l'art. 299, [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115](#).

13. *Termine per la formazione e l'invio dei ruoli all'intendenza.*

[I ruoli principali e suppletivi sono di regola formati e consegnati all'intendenza di finanza il 15 febbraio, il 15 luglio, il 15 settembre e il 15 dicembre di ciascun anno.

Della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza è redatto processo verbale in duplice esemplare. Uno di tali esemplari deve restare affisso in apposito albo in locali aperti al pubblico presso l'ufficio delle imposte dal giorno 5 al giorno 15 del mese successivo a quello della consegna dei ruoli all'intendenza di finanza]

⁽⁴⁹⁾.

(49) Articolo prima sostituito dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920* e poi abrogato dall'art. 37, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 38 di quest'ultimo decreto.

(commento di giurisprudenza)

14. Iscrizioni a ruolo a titolo definitivo.

Sono iscritte a titolo definitivo nei ruoli:

a) le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-*bis* e 36-*ter*, *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, al netto dei versamenti diretti risultanti dalle attestazioni allegate alle dichiarazioni ⁽⁵⁰⁾;

b) le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi;

c) i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali;

d) i relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie ⁽⁵¹⁾.

(50) Lettera così sostituita dall'art. 2, *D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309* (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154).

(51) Così sostituito dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*. Vedi, anche, l'art. 19, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(commento di giurisprudenza)

15. Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi.

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la metà degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati ⁽⁵²⁾.

[Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza di due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa ⁽⁵³⁾;

b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza di tre quarti dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa ⁽⁵⁴⁾;

c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato] ⁽⁵⁵⁾.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi ⁽⁵⁶⁾.

(52) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 4, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462*. Sull'applicabilità all'imposta sul valore aggiunto delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 23, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, nel testo sostituito dall'art. 2, *D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*. Vedi, anche, l'art. 4 dello stesso *D.Lgs. n. 193/2001*.

(53) La misura dell'imposta è stata così elevata per effetto dell'art. 5, comma 7, del *D.L. 27 aprile 1990, n. 90*.

(54) La misura dell'imposta è stata così elevata per effetto dell'art. 5, comma 7, del *D.L. 27 aprile 1990, n. 90*.

(55) Comma abrogato dall'art. 37, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 38 dello stesso decreto.

(56) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*. Vedi, anche, l'art. 19, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

15-bis. Iscrizioni nei ruoli straordinari.

1. In deroga all'articolo 15, nei ruoli straordinari le imposte, gli interessi e le sanzioni sono iscritti per l'intero importo risultante dall'avviso di accertamento, anche se non definitivo ⁽⁵⁷⁾.

(57) Articolo aggiunto dall'art. 5, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 20 dello stesso decreto.

16. *Versamenti diretti non computati.*

[Se i versamenti diretti effettuati dai contribuenti, ai sensi dell'art. 3, primo comma, n. 2), non sono stati dedotti, per qualunque causa, in sede di formazione del ruolo, l'ufficio delle imposte, su segnalazione dell'esattore o su istanza del contribuente provvede allo sgravio dal ruolo della corrispondente somma. Per tale somma compete all'esattore soltanto l'aggio stabilito per la riscossione mediante versamenti diretti] ⁽⁵⁸⁾.

(58) Soppresso dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(commento di giurisprudenza)

17. *Termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo.*

[1. Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza:

a) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'*articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600* ⁽⁵⁹⁾;

b) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'*articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*;

c) entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio ^{(60) (61) (62)} ⁽⁶³⁾.

(59) Per la proroga al 31 dicembre 2005 dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo relativa alle dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002, vedi il comma 2-*octies* dell'art. 1, *D.L. 24 giugno 2003, n. 143*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(60) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 6, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, gli artt. 23 e 36 dello stesso decreto.

(61) La Corte costituzionale, con [ordinanza 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 107](#) (Gazz. Uff. 9 aprile 2003, n. 14, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 - nel testo anteriore alla modifica operata dall'[art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) -, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

(62) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167](#) (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [ordinanza 15-19 novembre 2004, n. 352](#) (Gazz. Uff. 24 novembre 2004, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, 24 e 25 sollevate in riferimento agli articoli 3, 23, 24, 53 e 97 della Costituzione. La stessa Corte, con altra [ordinanza 11-14 ottobre 2005, n. 390](#) (Gazz. Uff. 19 ottobre 2005, n. 42, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 come modificato dall'[art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) e dell'art. 25, come modificato dall'[art. 1, comma 1, lettera b\), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(63) Articolo abrogato dal comma 5-ter dell'[art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

18. Ripartizione delle imposte in rate.

[Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono rimosse in unica soluzione alla prima scadenza utile ⁽⁶⁴⁾.

Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), ed iscritte nei ruoli principali sono rimosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli

speciali sono rimosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente ⁽⁶⁵⁾ ⁽⁶⁶⁾.

(64) Il presente articolo, originariamente costituito da sette commi, è stato così sostituito con tre commi dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(65) Comma aggiunto dall'art. 13, *D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787* e poi così modificato dall'art. 2, *D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309* (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154).

(66) Articolo abrogato dall'art. 37, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 38 dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

19. Dilazione del pagamento.

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili ⁽⁶⁷⁾.

2. [La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva] ⁽⁶⁸⁾.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione ⁽⁶⁹⁾.

4-bis. [Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, l'eventuale fidejussore o il terzo datore d'ipoteca non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso ovvero del terzo datore d'ipoteca, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto] ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

(67) Comma così modificato prima dai commi 126 e 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, poi dall'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come modificato dalla relativa legge di conversione ed infine dall'art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(68) Comma abrogato dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(69) Articolo prima sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e poi così modificato dall'art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(70) Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, poi così modificato dal comma 417 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, dal comma 145 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal comma 2-bis dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione e, infine, abrogato dall'art. 83, comma 23, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del suddetto comma 23.

(71) Vedi, anche, l'art. 26, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, come modificato dal comma 2-ter dell'art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

19-bis. *Sospensione della riscossione per situazioni eccezionali.*

1. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative ad un'area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione può essere sospesa, per non più di dodici mesi, con decreto del Ministero delle finanze ⁽⁷²⁾.

(72) Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 4, comma 20, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(commento di giurisprudenza)

20. *Interessi per ritardata iscrizione a ruolo.*

Sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute in base alla liquidazione ed al controllo formale della dichiarazione od all'accertamento d'ufficio si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4 per cento annuo ⁽⁷³⁾.

(73) Il presente articolo è stato prima sostituito dall'art. 8, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), e poi così modificato dall'art. 1, [D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'art. 20 del [D.Lgs. n. 46 del 1999](#). Successivamente, la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo è stata rideterminata al 2,75 per cento dall'art. 3, [D.M. 27 giugno 2003](#), a decorrere dal 1° luglio 2003, e al 4 per cento dal comma 1 dell'art. 2, [D.M. 21 maggio 2009](#), a decorrere dal 1° ottobre 2009, per i ruoli resi esecutivi dalle suddette date.

(commento di giurisprudenza)

21. Interessi per dilazione di pagamento ⁽⁷⁴⁾.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo ⁽⁷⁵⁾.

L'ammontare degli interessi dovuto è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed è riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione è prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo ⁽⁷⁶⁾.

(74) Rubrica così sostituita dall'art. 9, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(75) Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 9, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Successivamente, la misura degli interessi di cui al presente comma è stata rideterminata al 4 per cento dall'art. 4, [D.M. 27 giugno 2003](#), per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° luglio 2003, e al 4,5 per cento dal comma 1 dell'art. 3, [D.M. 21 maggio 2009](#), per le dilazioni concesse a decorrere dal 1° ottobre 2009.

(76) Vedi, anche, l'art. 3, [comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#).

22. Attribuzione degli interessi.

Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

23. Esecutorietà dei ruoli.

[1. Il visto di esecutorietà dei ruoli è apposto sul riassunto riepilogativo che ne costituisce parte integrante e viene inviato in copia alla competente ragioneria provinciale dello Stato. Il riassunto è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

2. Per i ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato e da amministrazioni statali diverse dal Ministero delle finanze il visto di esecutorietà è apposto direttamente dall'ente o dall'amministrazione che ha emesso il ruolo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorietà] ^{(77) (78)}.

(77) Articolo prima sostituito dall'art. 15, L. 30 dicembre 1991, n. 413 e poi dall'art. 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449 ed infine abrogato dall'art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 38 di quest'ultimo decreto. Per l'individuazione degli uffici finanziari di cui al presente comma, il D.M. 2 marzo 1998 (Gazz. Uff. 12 marzo 1998, n. 59) ha così disposto:

«

Art. 1. 1. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento delle dogane deve essere apposto dalle direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette territorialmente competenti.

2. Il visto di esecutorietà sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento del territorio deve essere apposto dagli uffici del territorio e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni compartimentali del territorio, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

3. Il visto di esecutorietà su tutti i ruoli dell'amministrazione finanziaria, con esclusione di quelli di cui ai commi 1 e 2 deve essere apposto dai centri di servizio per i ruoli da essi formati, ovvero dagli uffici delle entrate territorialmente competenti e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni regionali delle entrate, anche attraverso le proprie sezioni staccate.

4. Entro i termini di cui all'art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici che hanno apposto il visto provvedono alla consegna dei ruoli al concessionario della riscossione».

(78) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167](#) (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

24. Consegna del ruolo al concessionario.

1. L'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l'affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche ^{(79) (80) (81)}.

(79) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'[art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). In attuazione del presente articolo, vedi il [D.M. 3 settembre 1999, n. 321](#).

(80) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'[art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(81) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167](#) (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

25. Cartella di pagamento.

1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'[articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#) ⁽⁸²⁾;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del citato [decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973](#);

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

2. La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata ⁽⁸⁵⁾.

2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo ⁽⁸⁶⁾.

3. Ai fini della scadenza del termine di pagamento il sabato è considerato giorno festivo ⁽⁸⁷⁾ ⁽⁸⁸⁾ ⁽⁸⁹⁾ ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

⁽⁸²⁾ Lettera così sostituita dal comma 40 dell'[art. 37, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. In deroga a quanto disposto dalla presente lettera vedi il comma 2 dell'[art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), come sostituito dal comma 5-ter dell'[art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽⁸³⁾ Comma così modificato prima dall'[art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#), poi dal comma 417 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) ed infine dal comma 5-ter dell'[art. 1, D.L. 17 giugno 2005, n. 106](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'[art. 23, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), come sostituito dal citato comma 5-ter.

⁽⁸⁴⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 178](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 25, comma 1](#), come modificato dall'[art. 1, comma 5-ter, lettera a\), numero 2\), del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106](#), comma aggiunto dall'[art. 1, comma 1,](#)

della [legge di conversione 31 luglio 2005, n. 156](#), sollevate con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

(85) Il modello di cui al presente comma è stato approvato con [Prov. 20 marzo 2010](#).

(86) Comma aggiunto dall'[art. 8, D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32](#). Il comma 3 dello stesso art. 8 ha stabilito che tali disposizioni si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dal 1° luglio 2001. Vedi, anche, l'[art. 18-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(87) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'[art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(88) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'[art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Con [D.M. 8 novembre 1978](#) (Gazz. Uff. 28 novembre 1978, n. 332), modificato dal [D.M. 27 gennaio 1981](#) (Gazz. Uff. 5 febbraio 1981, n. 35), dal [D.M. 25 gennaio 1982](#) (Gazz. Uff. 4 febbraio 1982, n. 34) e dal [D.M. 19 luglio 1982](#) (Gazz. Uff. 29 luglio 1982, n. 207), sono stati approvati i modelli delle cartelle di pagamento delle imposte dirette riscuotibili mediante ruoli. Con [D.M. 14 luglio 1992](#) (Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176) sono stati approvati i modelli di cartelle di pagamento afferenti la riscossione tramite ruoli dei carichi tributari liquidati dai competenti uffici finanziari ai sensi dell'[art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), nonché dei carichi tributari relativi a redditi accertati. Vedi, anche, il comma 4-ter dell'[art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(89) La Corte costituzionale, con [sentenza 7-15 luglio 2005, n. 280](#) (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'[art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).

(90) La Corte costituzionale, con [ordinanza 13-21 aprile 2000, n. 117](#) (Gazz. Uff. 3 maggio 2000, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'[art. 25](#), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta.

(91) La Corte costituzionale, con [ordinanza 5-9 maggio 2003, n. 167](#) (Gazz. Uff. 14 maggio 2003, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 17, 23, 24 e 25 - nel testo anteriore alla modifica operata dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) - sollevata in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 31, 41, 47, 53 e 97 della Costituzione.

26. Notificazione della cartella di pagamento.

La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda ⁽⁹²⁾.

La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68](#), a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile ⁽⁹³⁾.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60 del [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#) ⁽⁹⁴⁾ ⁽⁹⁵⁾ ⁽⁹⁶⁾.

(92) Comma prima sostituito dall'art. 12, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) e poi così modificato dall'art. 1, [D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

(93) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 4 dell'art. 38, [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).

(94) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, [D.L. 25 marzo 2010, n. 40](#).

(95) La Corte costituzionale, con [sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), e dell'articolo 26, ultimo comma, del presente decreto, nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Vedi, anche, il comma 2-*bis* dell'[art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(96) La Corte costituzionale, con [ordinanza 17-26 maggio 2006, n. 210](#) (Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 22, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'[articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), sollevata in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 della Costituzione.

27. Luogo e tempo del pagamento.

[Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa è tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

L'adempimento dell'anzidetta pubblicità deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco] ⁽⁹⁷⁾ ⁽⁹⁸⁾.

(97) Vedi, anche, il comma 2-*bis* dell'[art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#), aggiunto dall'[art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326](#) (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(98) Articolo abrogato dall'[art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Vedi, anche, quanto disposto dall'[art. 38](#) dello stesso decreto.

28. Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato presso gli sportelli del concessionario, le agenzie postali e le banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i costi dell'operazione sono a carico del contribuente.

2. Fuori del territorio nazionale, il pagamento può essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni caso, tali modalità devono essere tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale del contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta pagata ⁽⁹⁹⁾ ⁽¹⁰⁰⁾.

3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria ⁽¹⁰¹⁾.

⁽⁹⁹⁾ Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, aggiunto dall'art. 2, *D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326* (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

⁽¹⁰⁰⁾ Articolo così sostituito dall'art. 13, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Le modalità di pagamento di cui al presente articolo sono state stabilite con *D.M. 28 giugno 1999*.

⁽¹⁰¹⁾ Comma aggiunto dal comma 23-bis dell'art. 83, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(commento di giurisprudenza)

28-bis. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all'articolo 82 del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597*, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie possono cedere allo Stato, in pagamento totale o parziale delle imposte stesse e degli accessori, i beni indicati negli articoli 1, 2 e 5 della *legge*

1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, gli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'*articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409*, nonché le opere di autori viventi o la cui esecuzione risalga anche ad epoca inferiore al cinquantennio, di cui lo Stato sia interessato all'acquisizione. La disposizione non si applica ai sostituti d'imposta.

La proposta di cessione, contenente la descrizione dettagliata dei beni offerti corredata da idonea documentazione deve essere presentata al Ministero per i beni culturali e ambientali.

L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli ⁽¹⁰²⁾.

Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro delle finanze, sentita un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato e composta da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, da due rappresentanti del Ministero delle finanze e da un rappresentante del Ministero del tesoro. Nella proposta di cessione l'interessato può chiedere di essere sentito dalla commissione, personalmente o a mezzo di un suo delegato.

[Il Ministero per i beni culturali e ambientali, ricevuta la proposta di cessione, è tenuto a informarne gli enti pubblici territoriali nella cui circoscrizione trovansi i beni culturali offerti in cessione per acquisirne il parere. Su richiesta degli enti interessati, la commissione di cui al quarto comma è integrata, da un rappresentante con voto consultivo, per ciascuno degli enti richiedenti] ⁽¹⁰³⁾.

La proposta di cessione non sospende il pagamento delle imposte di cui al primo comma.

L'interessato può revocare la propria proposta di cessione all'atto dell'audizione presso la commissione, ovvero nei quindici giorni successivi, con atto notificato al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il decreto di cui al quarto comma è emanato entro sei mesi dalla data di presentazione della proposta di cessione ed è notificato al richiedente. Entro i due mesi successivi dalla data di notifica del decreto il proponente notifica al Ministero per i beni culturali e ambientali, a pena di decadenza, la propria accettazione.

Nel caso di cessione di beni mobili, i beni devono essere consegnati entro i trenta giorni successivi alla notifica dell'accettazione. La consegna comporta il trasferimento della proprietà dei beni allo Stato.

Nel caso di cessione di beni immobili, il trasferimento allo Stato avviene a condizione che i beni siano liberi da ipoteche e da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Il decreto di cui al quarto comma e la dichiarazione di

accettazione, con firma autenticata, costituiscono titolo per la trascrizione del trasferimento nei registri immobiliari. Il trasferimento dei beni allo Stato ha effetto dalla data di notifica della dichiarazione di accettazione.

Dopo il trasferimento dei beni, l'interessato può chiedere il rimborso delle imposte eventualmente pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della proposta di cessione e quella della consegna dei beni o della trascrizione, ovvero può utilizzare, anche frazionatamente, l'importo della cessione per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma, la cui scadenza è successiva al trasferimento dei beni.

Qualora l'interessato nei cinque anni successivi al trasferimento dei beni non abbia potuto utilizzare per il pagamento delle imposte indicate nel primo comma l'importo integrale della cessione, può chiedere il rimborso della differenza, senza corresponsione di interessi.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei confronti degli eredi del cedente.

Qualora l'Amministrazione dello Stato non intenda acquisire i beni offerti in cessione, il Ministro per i beni culturali e ambientali con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede ai sensi del precedente ottavo comma ⁽¹⁰⁴⁾.

(102) Comma così sostituito dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(103) Comma abrogato dall'art. 14, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(104) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 2 agosto 1982, n. 512. Vedi, anche, l'art. 20, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

28-ter *Pagamento mediante compensazione volontaria con crediti d'imposta.*

1. In sede di erogazione di un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo, mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilità di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.

2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo, sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro sessanta giorni se intende accettare tale proposta.

3. In caso di accettazione della proposta, l'agente della riscossione movimentata le somme di cui al comma 1 e le riversa ai sensi dell'*articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*, entro i limiti dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.

4. In caso di rifiuto della predetta proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione dell'interessato alla proposta di compensazione.

5. All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma 2, nonché un rimborso forfetario pari a quello di cui all'articolo 24, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono stabilite le modalità di movimentazione e di rendicontazione delle somme che transitano sulle contabilità speciali di cui al comma 1, nonché le modalità di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5

(105).

(105) Articolo aggiunto dal comma 13 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 20-bis, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, aggiunto dal comma 14 dell'*art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006*, come sostituito dalla relativa legge di conversione, e il comma 1 dell'*art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*. Con *Prov. 29 luglio 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 1° agosto 2008) sono state approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo.

28-quater. *Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.*

1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'articolo 9, comma 3-bis, del *decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e

validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Articolo aggiunto dal comma 1-*bis* dell'art. 31, *D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(commento di giurisprudenza)

29. Rilascio della quietanza.

Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo il concessionario deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

[L'esattore può rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte] ⁽¹⁰⁷⁾.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del concessionario espressamente autorizzati dal titolare ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Comma abrogato dall'art. 37, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 38 di quest'ultimo decreto.

(108) Vedi, anche, il comma 2-*bis* dell'art. 36, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, aggiunto dall'art. 2, *D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326* (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(commento di giurisprudenza)

30. Interessi di mora.

1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi ⁽¹⁰⁹⁾ ⁽¹¹⁰⁾.

(109) Vedi, anche, il comma 2-*bis* dell'art. 36, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*, aggiunto dall'art. 2, *D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326* (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per la misura degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo vedi il *D.M. 28 luglio 2000*, il *Prov. 4 settembre 2009* e il *Prov. 7 settembre 2010*.

(110) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 14, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 27 dello stesso decreto.

31. Imputazione dei pagamenti.

Il concessionario non può rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

Tuttavia se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora, i diritti e le spese maturati a favore del concessionario.

Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, di soprattassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennità di mora e non può essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore del concessionario se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennità di mora.

Per i debiti di imposta già scaduti l'imputazione è fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella più remota.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

(commento di giurisprudenza)

32. Responsabilità solidale dei nuovi possessori di immobili.

Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprietà o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, soprattasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto al concessionario di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti ⁽¹¹¹⁾.

(111) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

33. Responsabilità solidale per l'imposta locale sui redditi.

Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di più soggetti, ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento della imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

La solidarietà di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a più soggetti in forza di diritti reali di diversa natura ⁽¹¹²⁾.

(112) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

34. Responsabilità solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche.

Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono

responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

La responsabilità solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597](#), al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui è avvenuta la cessione e per gli anni precedenti ⁽¹¹³⁾.

(113) Vedi, anche, l'art. [19](#), [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(commento di giurisprudenza)

35. Solidarietà del sostituto di imposta.

Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato né le ritenute a titolo di imposta né i relativi versamenti, il sostituto è coobbligato in solido ⁽¹¹⁴⁾.

(114) Vedi, anche, l'art. [19](#), [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(commento di giurisprudenza)

36. Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

I liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all'importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all'atto dello scioglimento della società o dell'ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento dell'imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'[art. 60, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#).

Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636](#). Si applica il primo comma dell'[art. 39](#) ⁽¹¹⁵⁾.

[\(115\)](#) Vedi, anche, l'[art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(commento di giurisprudenza)

37. Rimborso di ritenute dirette.

Il contribuente assoggettato a ritenuta diretta può ricorrere all'intendente di finanza della provincia nella quale ha il domicilio fiscale, per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria entro il termine di decadenza di quarantotto mesi chiedendo il rimborso ⁽¹¹⁶⁾.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza, ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che sia intervenuta la decisione dell'intendente di finanza, il contribuente può ricorrere alla commissione di primo grado secondo le disposizioni del [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636](#).

Al rimborso l'intendente di finanza provvede mediante ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento di accoglimento del ricorso si è reso definitivo ⁽¹¹⁷⁾.

(116) Comma così modificato dall'art. 34, comma 5, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(117) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

38. Rimborso dei versamenti diretti.

Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso la quale è stato eseguito il versamento, istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento ⁽¹¹⁸⁾.

L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata ⁽¹¹⁹⁾.

L'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte, provvede al rimborso mediante ordinativo di pagamento.

Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo precedente.

Quando l'importo del versamento diretto effettuato ai sensi del primo comma, n. 3), o del secondo comma, lettera c), dell'art. 3 è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'intendente di finanza provvede al rimborso della differenza con ordinativo di pagamento, su proposta dell'ufficio ^{(120) (121) (122)}.

I rimborsi delle imposte non dovute ai sensi dell'articolo 26-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, richiesti dalle società non residenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 del citato articolo 26-*quater* o da stabili organizzazioni, situate in un altro Stato membro, di società che hanno i suddetti requisiti sono effettuati entro un anno dalla data di presentazione della richiesta stessa, che deve essere corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 26-*quater*, comma 6, del citato decreto n. 600 del 1973 o dalla successiva data di acquisizione degli elementi informativi eventualmente richiesti ⁽¹²³⁾.

Se i rimborsi non sono effettuati entro il termine di cui al precedente comma, sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 44, primo comma ^{(124) (125)}.

(118) Comma così modificato dall'art. 1, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(119) Comma così modificato dall'art. 34, comma 6, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(120) Vedi, anche, l'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(121) Comma così modificato dall'art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920.

(122) La Corte costituzionale, con [ordinanza 8-9 gennaio 1996, n. 5](#) (Gazz. Uff. 17 gennaio 1996, n. 5, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con [ordinanza 9-19 ottobre 2000, n. 430](#) (Gazz. Uff. 25 ottobre 2000, n. 44, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 Cost. La stessa Corte, con altra [ordinanza 20 giugno-4 luglio 2002, n. 317](#) (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

(123) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(124) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. Vedi, anche, l'art. 3 dello stesso decreto.

(125) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-23 aprile 2008, n. 176](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 2008, n. 23, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 38 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della [legge 13 maggio 1999, n. 133](#) - sollevate in riferimento all'art. 25 della Costituzione; ha infine dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del medesimo primo comma dell'art. 38 nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5, della [legge n. 133 del 1999](#) - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost.

(commento di giurisprudenza)

39. Sospensione amministrativa della riscossione.

1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del [decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546](#), non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

2. Sulle somme il cui pagamento è stato sospeso ai sensi del comma 1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza della commissione

tributaria provinciale si applicano gli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo ⁽¹²⁶⁾; tali interessi sono riscossi mediante ruolo formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione ⁽¹²⁷⁾.

⁽¹²⁶⁾ La misura degli interessi è stata rideterminata al 5 per cento dall'*art. 5, D.M. 27 giugno 2003*, a decorrere dal 1° luglio 2003 e al 4,5 per cento dal comma 1 dell'*art. 4, D.M. 21 maggio 2009*, a decorrere dal 1° ottobre 2009.

⁽¹²⁷⁾ Articolo così sostituito, da ultimo, dall'*art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(commento di giurisprudenza)

40. Rimborso dell'imposta a seguito di decisione delle commissioni tributarie.

[1. Quando l'imposta iscrivibile a ruolo a seguito di decisione della commissione tributaria è inferiore a quella già iscritta a ruolo, il rimborso è disposto dall'ufficio delle entrate entro sessanta giorni dal ricevimento della decisione] ⁽¹²⁸⁾.

⁽¹²⁸⁾ Articolo prima sostituito dall'*art. 4, D.L. 29 aprile 1994, n. 260* e poi abrogato dall'*art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 38* di quest'ultimo decreto.

(commento di giurisprudenza)

41. Rimborso d'ufficio.

Quando emergono errori materiali o duplicazioni dovuti all'ufficio delle imposte, questo provvede ad effettuare il rimborso delle maggiori somme iscritte a ruolo.

La stessa disposizione si applica, per il rimborso della differenza, quando l'ammontare della ritenuta di acconto sugli importi che hanno concorso alla determinazione del reddito imponibile, risultanti dai certificati dei sostituti di imposta o quando questi non siano previsti, da altra idonea documentazione, allegati alla dichiarazione, è superiore a quello dell'imposta liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'*art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, nonché per i crediti di imposta derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuata ai sensi dello stesso *art. 36-bis* ⁽¹²⁹⁾.

Nel caso di cui al comma precedente al rimborso provvede, su proposta dell'ufficio delle imposte, l'intendente di finanza con ordinativo di pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della proposta ⁽¹²⁹⁾.

(129) Comma così sostituito dall'*art. 3, D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(130) Vedi, anche, l'*art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(commento di giurisprudenza)

42. Esecuzione del rimborso.

Del rimborso disposto l'ufficio delle imposte dà avviso al contribuente nonché al cessionario nei casi previsti dall'*art. 43-bis* ⁽¹³¹⁾.

Il concessionario è tenuto a rimborsare anche l'indennità di mora eventualmente riscossa.

Le liquidazioni di rimborso sono trascritte in elenchi nominativi con l'indicazione della causa e dei documenti che le giustificano.

L'elenco di rimborso è consegnato al concessionario il quale, sulla base di esso, restituisce al contribuente le somme già rimosse ovvero le imputa alle rate scadute e non ancora rimosse.

Se il rimborso si riferisce a rate non ancora rimosse il concessionario annota nella scheda del contribuente l'avvenuta compensazione.

Sono ritenuti validi i rimborsi eseguiti dal concessionario sotto la propria responsabilità fino alla concorrenza di lire cinquantamila su quietanza di persona diversa dal nominativo iscritto nell'elenco di sgravio, previo ritiro, con rilascio di apposita ricevuta, della bolletta di pagamento totale o parziale dell'imposta cui lo sgravio si riferisce.

[Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire mille] ⁽¹³²⁾.

(131) Comma così sostituito dall'*art. 3, comma 94, lett. a), L. 28 dicembre 1995, n. 549*.

(132) Comma abrogato dall'*art. 37, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 38* dello stesso decreto.

42-bis. Esecuzione del rimborso d'ufficio tramite procedura automatizzata.

Per l'esecuzione dei rimborsi previsti dall'art. 38, quinto comma, e dall'art. 41, secondo comma, emergenti a seguito della liquidazione delle imposte effettuata a norma dell'art. [36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#), e successive modificazioni, gli uffici delle imposte si avvalgono della procedura di cui al presente articolo ⁽¹³³⁾.

Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi, gli uffici e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste ⁽¹³⁴⁾.

Il centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, sulla base delle liste di rimborso formate dagli uffici delle imposte, predispone gli elenchi di rimborso e determina per ciascuna partita l'ammontare degli interessi calcolati a norma del successivo art. 44-bis. Gli elenchi di rimborso sono sottoscritti dal direttore del centro informativo o da chi lo sostituisce che attesta la corrispondenza tra le partite incluse negli elenchi e quelle riportate nelle liste dagli uffici nonché l'esattezza del computo degli interessi. Gli elenchi contengono, per ogni soggetto avente diritto, le generalità ed il domicilio fiscale, nonché l'ammontare dell'imposta da rimborsare e degli interessi e il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso ⁽¹³⁵⁾.

Sulla scorta degli elenchi di rimborso predisposti dal centro informativo, la Direzione generale delle imposte dirette, in base a decreto del Ministro delle finanze, emette, con imputazione al competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o più ordinativi diretti collettivi di pagamento estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia, i cui numeri identificativi sono riportati negli elenchi stessi, in corrispondenza di ogni partita da rimborsare. Gli elenchi di rimborso fanno parte integrante degli ordinativi di pagamento. La quietanza è redatta con l'indicazione del numero e dell'importo complessivo dei rimborsi e con riferimento ai dati identificativi dei vaglia emessi, riportati negli elenchi ⁽¹³⁶⁾.

Gli ordinativi di pagamento possono essere estinti, a richiesta degli aventi diritto e secondo modalità indicate nel modello di dichiarazione dei redditi, mediante accredito in conto corrente bancario a norma dell'art. 1, lettera b), [D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71](#). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini ed i modi di estinzione mediante accredito ⁽¹³⁷⁾.

I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria

provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso ⁽¹³⁸⁾. I vaglia stessi, ai sensi dell'art. 51, lettera i), del [D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156](#), hanno corso mediante il pagamento, a carico dello Stato delle tasse postali determinate secondo i criteri e modalità di cui al [D.P.R. 9 febbraio 1972, n. 171](#).

Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede L. 1.000.

Le operazioni di predisposizione degli elenchi di rimborso e quelle di emissione dei vaglia cambiari relativi ai singoli ordinativi di pagamento vengono realizzate mediante procedure automatizzate dal centro informativo della Direzione generale delle imposte e della Banca di Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato - che emette i vaglia, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro ^{(139) (140)}.

(133) Comma così sostituito dall'art. [15, L. 30 dicembre 1991, n. 413](#).

(134) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. [10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660](#). I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. [15, L. 30 dicembre 1991, n. 413](#). Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall'art. [62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#).

(135) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. [10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660](#). I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. [15, L. 30 dicembre 1991, n. 413](#). Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall'art. [62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#).

(136) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. [10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660](#). I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. [15, L. 30 dicembre 1991, n. 413](#). Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall'art. [62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#).

(137) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così sostituiscono gli originari commi secondo e terzo per effetto dell'art. [10, D.L. 30 dicembre 1979, n. 660](#). I commi secondo e terzo sono stati, poi, modificati dall'art. [15, L. 30 dicembre 1991, n. 413](#). Successivamente ancora, il comma secondo è stato così sostituito dall'art. [62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#).

(138) Periodo così sostituito dall'art. [62, D.L. 30 agosto 1993, n. 331](#).

(139) Articolo aggiunto dall'art. [1, L. 31 maggio 1977, n. 247](#). Vedi, anche, l'art. [19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(140) La Corte costituzionale, con ordinanza 26 giugno-3 luglio 1996, n. 229 (Gazz. Uff. 10 luglio 1996, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta

inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42-bis, sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cagliari.

43. Recupero di somme erroneamente, rimborsate.

L'ufficio provvede mediante iscrizione a ruolo al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti. La relativa cartella di pagamento è notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso o, se più ampio, entro il termine di cui all'*articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, maggiorato di dodici mesi ⁽¹⁴¹⁾.

Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per l'imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'art. 20. Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.

L'intendente di finanza dà comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento ⁽¹⁴²⁾.

⁽¹⁴¹⁾ Comma così sostituito dal comma 5-ter dell'art. 1, *D.L. 17 giugno 2005, n. 106*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽¹⁴²⁾ Così sostituito dall'art. 2, *L. 31 maggio 1977, n. 247*.

43-bis. Cessione dei crediti di imposta.

1. Le disposizioni degli *articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi. Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Gli interessi di cui al primo comma dell'art. 44 sono dovuti al cessionario.

2. Ferma restando nei confronti del contribuente che cede i crediti di cui al comma 1 l'applicazione delle disposizioni dell'art. 43, il cessionario risponde in solido con il contribuente fino a concorrenza delle somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'ufficio delle entrate o il centro di servizio procedono al recupero delle somme stesse.

3. L'atto di cessione deve essere notificato all'ufficio delle entrate o al centro di servizio nonché al concessionario del servizio della riscossione presso il quale è tenuto il conto fiscale di cui all'art. 78, commi 28 e seguenti, della [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#) ⁽¹⁴³⁾.

(143) Aggiunto dall'art. 3, comma 94, lett. b), [L. 28 dicembre 1995, n. 549](#). Vedi, anche, i commi 95 e 96 del sopracitato art. 3. Vedi, inoltre, l'art. 19, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

43-ter. Cessione delle eccedenze nell'ambito del gruppo.

1. Le eccedenze dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute, in tutto o in parte, a una o più società o all'ente dello stesso gruppo, senza l'osservanza delle formalità di cui agli [articoli 69 e 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440](#).

2. Nei confronti dell'amministrazione finanziaria la cessione delle eccedenze è efficace a condizione che l'ente o società cedente indichi nella dichiarazione gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi ⁽¹⁴⁴⁾.

3. [Le eccedenze di imposta cedute sono computate dai cessionari in diminuzione dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi i cui termini scadono a partire dalla data in cui la cessione si considera effettuata ai sensi del comma 2] ⁽¹⁴⁵⁾.

4. Agli effetti del presente articolo appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società da questo controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo ai sensi del presente articolo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo di imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del [D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127](#), e del [D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87](#), e alle imprese, soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicate nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87 del 1992.

5. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 43-bis ⁽¹⁴⁶⁾.

(144) Comma così modificato dall'[art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542](#).

(145) Comma soppresso dall'[art. 11, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542](#).

(146) Aggiunto dall'[art. 3, comma 94, lett. b\), L. 28 dicembre 1995, n. 549](#). Vedi, anche, i commi 95 e 96 del sopracitato art. 3. Vedi, inoltre, l'[art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#) e l'[art. 5, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542](#).

(commento di giurisprudenza)

44. Interessi per ritardato rimborso di imposte pagate.

Il contribuente che abbia effettuato versamenti diretti o sia stato iscritto a ruolo per un ammontare d'imposta superiore a quello effettivamente dovuto per lo stesso periodo ha diritto, per la maggior somma effettivamente pagata, all'interesse del 2,5 per cento ⁽¹⁴⁷⁾, per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento o della scadenza dell'ultima rata del ruolo in cui è stata iscritta la maggiore imposta e la data dell'ordinativo emesso dall'intendente di finanza o dell'elenco di rimborso.

L'interesse di cui al primo comma è dovuto, con decorrenza dal secondo semestre successivo alla presentazione della dichiarazione, anche nelle ipotesi previste nell'[art. 38, quinto comma](#) e nell'[art. 41, secondo comma](#) ⁽¹⁴⁸⁾.

L'interesse è calcolato dall'ufficio delle imposte, che lo indica nello stesso elenco di sgravio, o dall'intendente di finanza ed è a carico dell'ente destinatario del gettito dell'imposta ⁽¹⁴⁹⁾.

(147) La misura dell'interesse semestrale è stata ridotta dal 6 al 4,5 per cento dal [comma 3 dell'art. 7, L. 11 marzo 1988, n. 67](#), al 3 per cento dall'[art. 13, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557](#), e al 2,5 per cento dall'[art. 3, comma 141, L. 23 dicembre 1996, n. 662](#). Successivamente, l'[art. 1, D.M. 27 giugno 2003](#) ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata siano dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2003, annualmente nella misura del 2,75 per cento e semestralmente nella misura dell'1,375 per cento e l'[art. 1, Decr. 13 marzo 2008](#) ha disposto che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producano, per l'anno 2008, interessi giornalieri al tasso annuo del 4,41 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008; l'[art. 1, comma 1, D.M. 21 maggio 2009](#) ha disposto che gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata, siano dovuti nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

(148) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(149) Vedi, anche, l'art. 19, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

44-bis. *Interessi per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata* ⁽¹⁵⁰⁾.

Per i rimborsi effettuati con le modalità di cui all'art. 42-bis, l'interesse è dovuto con decorrenza dal secondo semestre solare successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di emissione dell'ordinativo diretto collettivo di pagamento concernente il rimborso d'imposta, escludendo dal computo anche il semestre in cui tale ordinativo è emesso ⁽¹⁵¹⁾.

Per il pagamento degli interessi sono emessi, unitamente agli ordinativi di cui all'art. 42-bis, che dispongono il rimborso d'imposta, ordinativi diretti collettivi di pagamento tratti sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, estinguibili con la procedura indicata nello stesso articolo 42-bis. Negli ordinativi concernenti il pagamento degli interessi è fatto riferimento agli elenchi dei creditori facenti parte integrante degli ordinativi che dispongono il rimborso d'imposta.

Sia per il rimborso d'imposta che per il pagamento degli interessi è emesso, per ciascun creditore, un unico vaglia cambiario.

La quietanza relativa all'ordinativo per il pagamento degli interessi è redatta con annotazione di riferimento alla quietanza riguardante il corrispondente ordinativo di rimborso di cui all'art. 42-bis, quarto comma ⁽¹⁵²⁾ ⁽¹⁵³⁾.

... ⁽¹⁵⁴⁾ ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾.

(150) Vedi, anche, l'art. 1, *D.M. 27 giugno 2003* e il *Decr. 13 marzo 2008*.

(151) L'art. 11, *D.L. 30 dicembre 1979, n. 660* ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo.

(152) L'art. 11, *D.L. 30 dicembre 1979, n. 660* ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo.

(153) Articolo aggiunto dall'art. 3, *L. 31 maggio 1977, n. 247*. Vedi, anche, l'art. 19, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(154) L'art. 11, *D.L. 30 dicembre 1979, n. 660* ha così modificato i commi primo e quarto ed ha abrogato il comma quinto del presente articolo.

(155) Articolo aggiunto dall'art. 3, *L. 31 maggio 1977, n. 247*. Vedi, anche, l'art. 19, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46* e il comma 1 dell'art. 1, *D.M. 21 maggio 2009*.

(156) La Corte costituzionale, con [ordinanza 27 novembre-11 dicembre 1997, n. 397](#) (Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44-bis, introdotto dall'art. 3 della [legge 31 maggio 1977, n. 247](#) e modificato dall'art. 11 del [D.L. 30 dicembre 1979, n. 660](#), convertito nella [legge 29 febbraio 1980, n. 31](#), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

TITOLO II

Riscossione coattiva ⁽¹⁵⁷⁾

Capo I

Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

45. Riscossione coattiva.

1. Il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione secondo le disposizioni del presente titolo ⁽¹⁵⁸⁾.

(157) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

(158) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

(commento di giurisprudenza)

46. Delega ad altro concessionario.

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato ^{(159) (160)}.

(159) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

(160) Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326 (Gazz. Uff. 20 settembre 1999, n. 221), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(commento di giurisprudenza)

47. Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche.

1. I conservatori dei pubblici registri mobiliari ed immobiliari eseguono le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti e le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario, nonché la trascrizione dell'assegnazione prevista dall'articolo 85 in esenzione da ogni tributo e diritto ⁽¹⁶¹⁾.

2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni ⁽¹⁶²⁾.

(161) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

(162) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto.

47-bis. Gratuità di altre attività e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili.

1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 ⁽¹⁶³⁾.

2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro

⁽¹⁶⁴⁾.

(163) Comma così modificato dal comma 23-ter dell'art. 83, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(164) Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), come modificato dalla relativa legge di conversione.

48. Tasse e diritti per atti giudiziari.

1. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia il concessionario.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il concessionario non può abbandonare il procedimento in seguito al pagamento del credito, ma deve proseguirlo ai fini del recupero delle tasse e dei diritti prenotati a debito. In difetto, ne risponde in proprio ⁽¹⁶⁵⁾.

(165) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con [D.Dirig. 28 giugno 1999](#).

48-bis. Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'[articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 1992, n. 356](#), ovvero della [legge 31 maggio 1965, n. 575](#) ⁽¹⁶⁶⁾.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 ^{(167) (168)}.

2-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito ⁽¹⁶⁹⁾.

(166) Comma così modificato prima dall'*art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 17 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94*.

(167) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 18 gennaio 2008, n. 40*.

(168) Articolo aggiunto dal comma 9 dell'*art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(169) Comma aggiunto dall'*art. 19, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159*.

Capo II

Espropriazione forzata

Sezione I

Disposizioni generali

(commento di giurisprudenza)

49. Espropriazione forzata.

1. Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-*bis*, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ⁽¹⁷⁰⁾.

1-*bis*. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente comunicati dall'ente creditore al concessionario della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento ovvero lo sgravio totale riconosciuto; la dichiarazione è opponibile al concessionario ⁽¹⁷¹⁾.

1-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-*bis* ed è

approvato il modello di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale. La dichiarazione deve essere rilasciata dall'ente creditore in triplice copia ⁽¹⁷²⁾.

1-*quater*. Nei casi di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-*bis*, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale riconosciuto al debitore ⁽¹⁷³⁾.

2. Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili; gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26 ⁽¹⁷⁴⁾.

3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono esercitate dagli ufficiali della riscossione ⁽¹⁷⁵⁾.

(170) Comma così modificato prima dal comma 415 dell'*art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311* e poi dal comma 3-*bis* dell'*art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(171) Comma aggiunto dal comma 3-*bis* dell'*art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(172) Comma aggiunto dal comma 3-*bis* dell'*art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(173) Comma aggiunto dal comma 3-*bis* dell'*art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(174) Comma così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*.

(175) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'*art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'*art. 18* dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'*art. 50* è stato approvato con *D.Dirig. 28 giugno 1999*.

(commento di giurisprudenza)

50. Termine per l'inizio dell'esecuzione.

1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.

2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni ⁽¹⁷⁶⁾.

3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica ⁽¹⁷⁷⁾.

(176) Comma così modificato dall'art. 1, *D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*.

(177) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con *D.Dirig. 28 giugno 1999*.

(commento di giurisprudenza)

51. Surroga del concessionario in procedimenti esecutivi già iniziati.

1. Qualora sui beni del debitore sia già iniziato un altro procedimento di espropriazione, il concessionario può dichiarare al giudice dell'esecuzione di volersi surrogare al creditore precedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore precedente ed al debitore.

2. Se entro dieci giorni dalla notificazione il creditore precedente o il debitore non hanno corrisposto al concessionario l'importo del suo credito, il concessionario resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente titolo.

3. Il concessionario può esercitare il diritto di surroga fino al momento dell'aggiudicazione o dell'assegnazione ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con *D.Dirig. 28 giugno 1999*.

(commento di giurisprudenza)

52. Procedimento di vendita.

1. La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante pubblico incanto o nelle altre forme previste dal presente decreto, a cura del concessionario, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
2. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'ufficiale della riscossione ⁽¹⁷⁹⁾ ⁽¹⁸⁰⁾.

(179) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con *D.Dirig. 28 giugno 1999*.

(180) La Corte costituzionale, con *sentenza 18-28 dicembre 2001, n. 436* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), nel testo anteriore alla sostituzione disposta dal *decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46* sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

53. Cessazione dell'efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.

1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi centoventi giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
2. Se il pignoramento è stato trascritto in pubblico registro mobiliare o immobiliare, il concessionario, nell'ipotesi prevista dal comma 1 ed in ogni altro caso di estinzione del procedimento richiede entro dieci giorni al conservatore la cancellazione della trascrizione ⁽¹⁸¹⁾.

(181) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*. Vedi, anche, l'art. 18 dello stesso decreto. Il modello previsto dal comma 3 dell'art. 50 è stato approvato con *D.Dirig. 28 giugno 1999*.

(commento di giurisprudenza)

54. *Intervento dei creditori.*

1. I creditori che intendono intervenire nell'esecuzione debbono notificare al concessionario un atto contenente le indicazioni prescritte dal secondo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile.
2. L'intervento conferisce ai creditori soltanto il diritto di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati ⁽¹⁸²⁾ ⁽¹⁸³⁾.
3. I creditori chirografari che intervengono oltre la data fissata per primo incanto o, nel caso di espropriazione presso terzi, per l'assegnazione del credito pignorato, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono stati soddisfatti i diritti del concessionario, dei creditori aventi diritto di prelazione e dei creditori chirografari intervenuti prima di detta data ⁽¹⁸⁴⁾.

⁽¹⁸²⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 55](#) (Gazz. Uff. 10 marzo 1999, n. 10, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 4, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione.

⁽¹⁸³⁾ La Corte costituzionale, con [sentenza 7-23 febbraio 2007, n. 55](#) (Gazz. Uff. 28 febbraio 2007, n. 9, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma secondo, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

⁽¹⁸⁴⁾ L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. [16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

55. *Divieto per il concessionario di acquisto dei beni pignorati.*

1. Fermo il disposto degli articoli 539 e 553 del codice di procedura civile, il concessionario non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona ⁽¹⁸⁵⁾ ⁽¹⁸⁶⁾.

⁽¹⁸⁵⁾ L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. [16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

⁽¹⁸⁶⁾ Vedi, anche, l'art. [36, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

56. Deposito degli atti e del prezzo.

1. Gli atti del procedimento di espropriazione, compresa la prova degli adempimenti prescritti dall'articolo 498 del codice di procedura civile, sono depositati, a cura del concessionario, nella cancelleria del giudice dell'esecuzione nel termine di dieci giorni dalla vendita.
2. Nello stesso termine, salvo quanto previsto dal comma 3, la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.
3. Se nell'esecuzione non sono intervenuti altri creditori aventi diritto ad essere soddisfatti con preferenza o in via concorrente rispetto al concessionario, ovvero se la somma ricavata è sufficiente a soddisfarli integralmente, il giudice dell'esecuzione autorizza il concessionario a trattenere l'ammontare del suo credito, depositando in cancelleria l'eventuale eccedenza, ovvero, se non sono intervenuti altri creditori, restituendola al debitore ⁽¹⁸⁷⁾.

(187) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

57. Opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.

1. Non sono ammesse:

a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni;

b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo.

2. Se è proposta opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé con decreto steso in calce al ricorso, ordinando al concessionario di depositare in cancelleria, cinque giorni prima dell'udienza, l'estratto del ruolo e copia di tutti gli atti di esecuzione ⁽¹⁸⁸⁾

⁽¹⁸⁹⁾ ⁽¹⁹⁰⁾ .

(188) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(189) Vedi, anche, l'art. 29, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(190) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 242](#) (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 come modificato dall'art. 16 del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 della Cost. La stessa Corte con successiva [ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70](#) (Gazz. Uff. 1° aprile 2009, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

58. Opposizione di terzi.

1. L'opposizione prevista dall'articolo 619 del codice di procedura civile deve essere promossa prima della data fissata per il primo incanto.

2. L'opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbligati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati ⁽¹⁹¹⁾.

3. Il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado del debitore iscritto a ruolo e dei coobbligati, per quanto riguarda i beni mobili pignorati nella casa di abitazione o nell'azienda del debitore o del coobbligato, o in altri luoghi a loro appartenenti, possono dimostrare la proprietà del bene esclusivamente con atti pubblici o scritture private di data certa anteriore:

a) alla presentazione della dichiarazione, se prevista e se presentata;

b) al momento in cui si è verificata la violazione che ha dato origine all'iscrizione a ruolo, se non è prevista la presentazione della dichiarazione o se la dichiarazione non è comunque stata presentata;

c) al momento in cui si è verificato il presupposto dell'iscrizione a ruolo, nei casi non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) ^{(192) (193)}.

(191) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(192) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(193) La Corte costituzionale, con [sentenza 18-28 dicembre 2001, n. 436](#) (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, terzo comma, nel testo sostituito dal [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), sollevata dal Tribunale di Cassino, in riferimento agli artt. 3, 29, 31, 41 e 47 della Costituzione.

59. Risarcimento dei danni.

1. Chiunque si ritenga leso dall'esecuzione può proporre azione contro il concessionario dopo il compimento dell'esecuzione stessa ai fini del risarcimento dei danni.
 2. Il concessionario risponde dei danni e delle spese del giudizio anche con la cauzione prestata, salvi i diritti degli enti creditori ⁽¹⁹⁴⁾.
-

(194) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

60. Sospensione dell'esecuzione.

1. Il giudice dell'esecuzione non può sospendere il processo esecutivo, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno ⁽¹⁹⁵⁾.
-

(195) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

61. Estinzione del procedimento per pagamento del debito.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore alla vendita, paga all'ufficiale della riscossione la somma portata dal ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento ^{(196) (197)}.
-

(196) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(197) Articolo così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

Sezione II

Disposizioni particolari in materia di espropriazione mobiliare

62. Disposizioni particolari sui beni pignorabili.

1. I beni mobili indicati nel numero 4 del primo comma dell'articolo 514 del codice di procedura civile possono essere pignorati nei casi in cui sono soggetti al privilegio previsto dall'articolo 2759 del codice civile.

2. I frutti dei fondi del debitore soggetti al privilegio stabilito dall'articolo 2771 del codice civile possono essere pignorati nelle forme dell'espropriazione presso il debitore ancorché i fondi stessi siano affittati ⁽¹⁹⁸⁾.

(198) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

63. Astensione dal pignoramento.

1. L'ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall'articolo 58, comma 3, in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce l'entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno ^{(199) (200) (201)}.

(199) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(200) La Corte costituzionale, con [ordinanza 7-16 aprile 2008, n. 158](#) (Gazz. Uff. 21 maggio 2008, n. 21, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 - come

sostituito dall'art. [16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

(201) La Corte costituzionale, con [ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70](#) (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63, sollevate dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione.

64. Custodia dei beni pignorati.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall'articolo 70, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. Il concessionario non può essere nominato custode.

2. Il concessionario può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.

3. In mancanza di persone idonee all'affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune ⁽²⁰²⁾.

(202) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. [16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(commento di giurisprudenza)

65. Notifica del verbale di pignoramento.

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale ^{(203) (204)}.

(203) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. [16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(204) La Corte costituzionale, con [ordinanza 23 ottobre-2 novembre 2000, n. 455](#) (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, come modificato dall'art. [5 del decreto-legge 31 dicembre](#)

1996, n. 669, convertito nella [legge 28 febbraio 1997, n. 30](#), sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 della Cost. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 25 ottobre-8 novembre 2000, n. 478](#) (Gazz. Uff. 15 novembre 2000, n. 47, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, sollevata in riferimento artt. 3, 24, primo comma, 42 e 111 della Cost; con altra ordinanza 6-16 novembre 2001, n. 368 (Gazz. Uff. 21 novembre 2001, n. 45, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 nel testo modificato dal [decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 1997, n. 30](#), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

66. Avviso di vendita dei beni pignorati.

1. Per procedere alla vendita dei beni pignorati il concessionario affigge alla casa comunale, per cinque giorni consecutivi anteriori alla data fissata per il primo incanto, un avviso contenente la descrizione dei beni e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo del primo e del secondo incanto ⁽²⁰⁵⁾.
2. Il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi dieci giorni dal pignoramento. Il secondo incanto non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per il primo e deve essere fissato non oltre il decimo giorno dalla data del primo incanto.
3. Su istanza del debitore o del concessionario, il giudice può ordinare che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente ⁽²⁰⁶⁾.

(205) Comma così modificato dall'[art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

(206) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'[art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

67. Incanto anticipato.

1. Se vi è pericolo di deterioramento dei beni pignorati o quando la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa, il giudice dell'esecuzione può autorizzare il concessionario a procedere all'incanto in deroga ai termini previsti dall'articolo 66 ⁽²⁰⁷⁾.

(207) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

68. Prezzo base del primo incanto.

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore ad essi attribuito nel verbale di pignoramento.
2. Tuttavia, quando il concessionario lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell'esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito il concessionario, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati ⁽²⁰⁸⁾.

(208) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

69. Secondo incanto.

1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall'articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente ad un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto ⁽²⁰⁹⁾.

(209) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

70. Beni invenduti.

1. Se i beni restano invenduti anche al secondo incanto, il concessionario entro tre mesi procede alla vendita a trattativa privata per un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del secondo incanto o ad un terzo incanto ad offerta libera.

2. I beni rimasti invenduti anche dopo l'applicazione delle disposizioni del comma 1 sono messi a disposizione del debitore, che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è invitato a ritirarli entro il termine di quindici giorni dalla notificazione dell'invito.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, i beni non ritirati sono distrutti o donati, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza, secondo le determinazioni del concessionario, che ne redige verbale

⁽²¹⁰⁾.

⁽²¹⁰⁾ L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

71. *Intervento degli istituti vendite giudiziarie.*

1. Per l'asporto, la custodia e la vendita dei beni mobili, anche registrati, sottoposti a pignoramento, il concessionario può avvalersi degli istituti previsti dall'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le modalità di intervento dei predetti istituti nella procedura esecutiva e la remunerazione ad essi spettante ⁽²¹¹⁾ ⁽²¹²⁾.

⁽²¹¹⁾ In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 18 dicembre 2001, n. 455.

⁽²¹²⁾ L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Sezione III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione presso terzi

72. *Pignoramento di fitti o pigioni.*

1. L'atto di pignoramento di fitti o pigioni dovute da terzi al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati contiene, in luogo della citazione di cui al numero 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine all'affittuario o all'inquilino di pagare direttamente al concessionario i fitti e le pigioni scaduti e non corrisposti nel termine di quindici giorni dalla notifica ed i fitti e le pigioni a

scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui il concessionario procede.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile ⁽²¹³⁾.

(213) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

72-bis. Pignoramento dei crediti verso terzi.

1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede:

a) nel termine di quindici giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;

b) alle rispettive scadenze, per le restanti somme.

1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del [decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#) ⁽²¹⁴⁾.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2 ⁽²¹⁵⁾ ⁽²¹⁶⁾.

(214) Comma aggiunto dal comma 141 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(215) Articolo aggiunto dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi così sostituito dal comma 6 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(216) La Corte costituzionale, con [ordinanza 19-28 novembre 2008, n. 393](#) (Gazz. Uff. 3 dicembre 2008, n. 50, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72-*bis* sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(commento di giurisprudenza)

73. Pignoramento di cose del debitore in possesso di terzi.

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-*bis*, se il terzo, presso il quale il concessionario ha proceduto al pignoramento, si dichiara o è dichiarato possessore di beni appartenenti al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati, il giudice dell'esecuzione ordina la consegna dei beni stessi al concessionario, che procede alla vendita secondo le norme del presente titolo ^{(217) (218) (219)}.

1-*bis*. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-*bis*; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita ⁽²²⁰⁾.

(217) Comma così modificato dal comma 142 dell'art. 1, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

(218) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(219) Articolo così modificato dall'art. 1, [D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

(220) Comma aggiunto dal comma 142 dell'art. 1, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

74. Vendita e assegnazione dei crediti pignorati.

1. Il concessionario, per la vendita dei crediti pignorati e per la riscossione dei crediti a lui assegnati, si avvale della procedura prevista nel presente titolo ⁽²²¹⁾.

2. Il concessionario, se diviene assegnatario di un credito verso lo Stato, pagabile a rate per un periodo che supera di quattro anni la scadenza del contratto di concessione, può cedere il credito all'erario e ha diritto al discarico della quota per inesigibilità.

3. Della cessione viene dato atto con verbale del cancelliere ⁽²²²⁾.

(221) Comma così modificato dall'[art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

(222) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'[art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

75. Pignoramenti presso pubbliche amministrazioni.

1. Se il pignoramento di crediti verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed ogni altro ente sottoposto al controllo della corte dei conti ha avuto, in tutto o in parte, esito negativo, gli enti indicati non possono effettuare pagamenti in favore dell'esecutato per un periodo di cinque anni dalla data della dichiarazione prevista dall'articolo 547 del codice di procedura civile, se egli non prova, con attestazione rilasciata dal concessionario, l'avvenuto pagamento del credito per il quale si è proceduto.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai pagamenti corrispondenti a crediti dichiarati impignorabili per legge ⁽²²³⁾.

(223) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'[art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

75-bis. Dichiarazione stragiudiziale del terzo.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

2. Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall'[articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#). All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione precedente e con le modalità previste dall'[articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta.

3. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) ⁽²²⁴⁾.

(224) Articolo aggiunto dal comma 425 dell'art. 1, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#) e poi così sostituito dal comma 8 dell'art. 2, [D.L. 3 ottobre 2006, n. 262](#), come sostituito dalla relativa legge di conversione.

Sezione IV

Disposizioni particolari in materia di espropriazione immobiliare

76. *Espropriazione immobiliare.*

1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro. Tale limite può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze

⁽²²⁵⁾.

2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma 1 ⁽²²⁶⁾.

(225) Comma così modificato prima dall'art. 1, [D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#) e poi dal comma 40 dell'art. 3, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#), come modificato dalla relativa legge di conversione. Per la riduzione del limite di importo di cui al presente comma vedi l'art. 16-bis, [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#), aggiunto dal comma 7 dell'art. 32, [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

(226) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, [D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(commento di giurisprudenza)

77. *Iscrizione di ipoteca.*

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei

coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede ⁽²²⁷⁾.

2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione ^{(228) (229) (230)}.

(227) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(228) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.

(229) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(230) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal comma 26-*quiquies* dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, l'art. 16-*bis*, L. 27 dicembre 2008, n. 289, aggiunto dal comma 7 dell'art. 32, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e il comma 2-*ter* dell'art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(commento di giurisprudenza)

78. Avviso di vendita.

1. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante la trascrizione, a norma dell'articolo 555, secondo comma, del codice di procedura civile, di un avviso contenente:

- a) le generalità del soggetto nei confronti del quale si procede;
- b) la descrizione degli immobili con le indicazioni catastali e la precisazione dei confini;
- c) l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di cui all'articolo 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- d) il giorno, l'ora e il luogo del primo, del secondo e del terzo incanto, con intervallo minimo di venti giorni;
- e) l'importo complessivo del credito per cui si procede, distinto per imposta, per periodo d'imposta, per interessi di mora e per spese di esecuzione già maturate ⁽²³¹⁾;
- f) il prezzo base dell'incanto;

g) la misura minima dell'aumento da apportare alle offerte;

h) l'avvertenza che le spese di vendita e gli oneri tributari concernenti il trasferimento sono a carico dell'aggiudicatario;

i) l'ammontare della cauzione ed il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

l) il termine di versamento del prezzo di cui all'articolo 82, comma 1;

m) l'ingiunzione ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati all'espropriazione e i frutti di essi.

2. Entro cinque giorni dalla trascrizione l'avviso di vendita è notificato al soggetto nei confronti del quale si procede. In mancanza della notificazione non può procedersi alla vendita ⁽²³²⁾.

(231) Lettera così modificata dall'art. 1, *D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193*.

(232) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, *D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46*.

(commento di giurisprudenza)

79. Prezzo base e cauzione.

1. Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo stabilito a norma dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131*, moltiplicato per tre ⁽²³³⁾.

2. Se non è possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del territorio, che provvede entro centoventi giorni; se si tratta di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio del territorio.

3. La cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura civile è prestata al concessionario ed è fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento del prezzo base ^{(234) (235)}.

(233) Comma così modificato dall'art. 83, comma 24, *D.L. 25 giugno 2008, n. 112*.

(234) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(235) La Corte costituzionale, con [ordinanza 20-23 maggio 2002, n. 217](#) (Gazz. Uff. 29 maggio 2002, n. 21, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 79 come sostituito dall'art. 16 del [decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46](#) sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

80. Pubblicazione e notificazione dell'avviso di vendita.

1. Almeno venti giorni prima di quello fissato per il primo incanto l'avviso di vendita è inserito nel foglio degli annunci legali della provincia ed è affisso, a cura dell'ufficiale della riscossione, alla porta esterna della cancelleria del giudice dell'esecuzione e all'albo del comune o dei comuni nel cui territorio sono situati gli immobili.

2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o del concessionario, il giudice può disporre che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale. Le spese sono anticipate dalla parte richiedente ⁽²³⁶⁾.

(236) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

81. Secondo e terzo incanto.

1. Se la vendita non ha luogo al primo incanto per mancanza di offerte valide, si procede al secondo incanto nel giorno fissato dall'avviso di vendita e con un prezzo base inferiore di un terzo a quello precedente.

2. Qualora la vendita non abbia luogo nemmeno al secondo incanto, il concessionario procede ad un terzo incanto, con un prezzo base inferiore di un terzo a quello del precedente incanto ⁽²³⁷⁾.

(237) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

82. Versamento del prezzo.

1. L'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. Se il prezzo non è versato nel termine, il giudice dell'esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione a titolo di multa; il concessionario procede a nuovo incanto per un prezzo base pari a quello dell'ultimo incanto. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello della precedente aggiudicazione, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza ⁽²³⁸⁾.

(238) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

83. Progetto di distribuzione.

1. Se vi è intervento di altri creditori, il concessionario deposita nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel termine di dieci giorni dal versamento del prezzo, unitamente agli atti del procedimento, un progetto di distribuzione delle somme ricavate ⁽²³⁹⁾.

(239) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

84. Distribuzione della somma ricavata.

1. Il giudice dell'esecuzione, se non vi sono creditori intervenuti, provvede a norma dell'articolo 510, primo comma, del codice di procedura civile.
 2. In caso di intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, apportate le eventuali variazioni al progetto di distribuzione presentato dal concessionario, provvede a norma dell'articolo 596 del codice di procedura civile ⁽²⁴⁰⁾.
-

(240) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

85. Assegnazione dell'immobile allo Stato.

1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell'esecuzione l'assegnazione dell'immobile allo Stato per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede, depositando nella cancelleria del giudice dell'esecuzione gli atti del procedimento.

2. Il giudice dell'esecuzione dispone l'assegnazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 590 del codice di procedura civile. Il termine per il versamento del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione non può essere inferiore a sei mesi ⁽²⁴¹⁾.

3. In caso di mancato versamento del prezzo di assegnazione nel termine, il processo esecutivo si estingue se il concessionario, nei trenta giorni successivi alla scadenza di tale termine, non dichiara, su indicazione dell'ufficio che ha formato il ruolo, di voler procedere a un ulteriore incanto per un prezzo base inferiore di un terzo rispetto a quello dell'ultimo incanto. Il processo esecutivo si estingue comunque se anche tale incanto ha esito negativo ⁽²⁴²⁾ ⁽²⁴³⁾.

(241) Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(242) Comma così modificato dal comma 40 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(243) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, l'art. 30, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Capo III

Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati

(commento di giurisprudenza)

86. Fermo di beni mobili registrati.

1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei

coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza ⁽²⁴⁴⁾ ⁽²⁴⁵⁾ ⁽²⁴⁶⁾.

2. Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede ⁽²⁴⁷⁾.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'[articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo ⁽²⁴⁸⁾ ⁽²⁴⁹⁾ ⁽²⁵⁰⁾ ⁽²⁵¹⁾ ⁽²⁵²⁾.

⁽²⁴⁴⁾ Comma così sostituito dall'[art. 1, D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193](#).

⁽²⁴⁵⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189](#) (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-*bis* sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

⁽²⁴⁶⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 7-22 luglio 2005, n. 318](#) (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera q), del [decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193](#) sollevata in riferimento agli artt. 76, 3 e 53 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte con [ordinanza 3-7 novembre 2008, n. 364](#) (Gazz. Uff. 12 novembre 2008, n. 47, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, nel testo risultante dalla sostituzione del primo comma ad opera dell'art. 1, comma 1, lettera q), del [decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193](#), e quale interpretato autenticamente dall'[art. 3, comma 41, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203](#), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248](#), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 111 della Costituzione.

⁽²⁴⁷⁾ La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 189](#) (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-*bis* sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione.

⁽²⁴⁸⁾ L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'[art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#).

(249) Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi il comma 41 dell'art. 3, [D.L. 30 settembre 2005, n. 203](#). Il regolamento in materia di fermo amministrativo dei veicoli a motore e degli autoscafi è stato approvato con [D.M. 7 settembre 1998, n. 503](#). Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 19, [D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#), come modificato dal comma 26-*quinquies* dell'art. 35, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(250) La Corte costituzionale, con [ordinanza 21-24 giugno 2004, n. 188](#) (Gazz. Uff. 30 giugno 2004, n. 25, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva [ordinanza 3-7 marzo 2006, n. 149](#) (Gazz. Uff. 12 aprile 2006, n. 15, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 86, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), del [decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193](#), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(251) La Corte costituzionale, con ordinanza 18 aprile-8 maggio 2007, n. 161 (Gazz. Uff. 16 maggio 2007, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 86, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione.

(252) La Corte costituzionale, con [ordinanza 4-17 luglio 2007, n. 297](#) (Gazz. Uff. 25 luglio 2007, n. 29, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 49, 57 e 86, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione.

Capo IV

Procedure concorsuali

Sezione I

Fallimento e liquidazione coatta amministrativa

(commento di giurisprudenza)

87. *Ricorso per la dichiarazione di fallimento e domanda di ammissione al passivo* ⁽²⁵³⁾.

1. Il concessionario può, per conto dell'Agenzia delle entrate, presentare il ricorso di cui all'articolo 6 del [regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#).

2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al comma 1 o su iniziativa di altri creditori, è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al passivo della procedura.

2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del [Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'[articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112](#), e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima ⁽²⁵⁴⁾.

(253) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato sostituito dall'[art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46](#). Successivamente il presente articolo è stato così sostituito dall'[art. 3, comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138](#).

(254) Comma aggiunto dal comma 3 dell'[art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#).

(commento di giurisprudenza)

88. Ammissione al passivo con riserva.

1. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è ammesso al passivo con riserva, anche nel caso in cui la domanda di ammissione sia presentata in via tardiva a norma dell'[articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#).

2. Nel fallimento, la riserva è sciolta dal giudice delegato con decreto, su istanza del curatore o del concessionario, quando è inutilmente decorso il termine prescritto per la proposizione della controversia davanti al giudice competente, ovvero quando il giudizio è stato definito con decisione irrevocabile o risulta altrimenti estinto.

3. Nella liquidazione coatta amministrativa, il commissario liquidatore provvede direttamente, o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva nei casi indicati nel comma 2, apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei crediti ammessi.

4. Il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore o dal commissario liquidatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Contro di esso il concessionario, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione, può proporre reclamo al tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

5. Se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'[articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#), ed il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 117 della medesima legge ⁽²⁵⁵⁾ ⁽²⁵⁶⁾.

(255) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(256) Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

89. Esenzione dell'azione revocatoria.

1. I pagamenti di imposte scadute non sono soggetti alla revocatoria prevista dall'articolo 67 del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* ⁽²⁵⁷⁾.

(257) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Sezione II

Concordato preventivo e amministrazione controllata

(commento di giurisprudenza)

90. Ammissione del debitore al concordato preventivo o all'amministrazione controllata.

1. Se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura.

2. Se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti agli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del *regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* ⁽²⁵⁸⁾ ⁽²⁵⁹⁾.

(258) L'intero titolo II (artt. da 45 a 90) è stato così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(259) Vedi, anche, l'art. 31, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

(commento di giurisprudenza)

91-91-bis. ... ⁽²⁶⁰⁾.

⁽²⁶⁰⁾ Nell'attuale formulazione del Titolo II (artt. da 45 a 90) non sono stati riprodotti gli artt. 91 e 91-bis. Tale ultimo articolo era stato aggiunto dall'art. 5, *D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*.

TITOLO III

Sanzioni ⁽²⁶¹⁾

(commento di giurisprudenza)

92. Ritardi od omessi versamenti diretti.

[Chi non esegue entro le prescritte scadenze i versamenti diretti previsti dall'art. 3, primo comma, numeri 3) e 6) e secondo comma lettera c), o li effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del quindici per cento delle somme non versate ⁽²⁶²⁾. La soprattassa è del cinquanta per cento nel caso che siano ritardati od omessi, in tutto o in parte, gli altri versamenti diretti previsti dall'art. 3. Le soprattasse si applicano anche sul maggiore ammontare delle imposte e delle ritenute alla fonte liquidato dall'ufficio delle imposte ai sensi degli artt. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600* ⁽²⁶³⁾ ⁽²⁶⁴⁾.

Le soprattasse di cui al comma precedente sono rispettivamente ridotte al tre per cento e al dieci per cento se il versamento diretto viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza ⁽²⁶⁵⁾.

... ⁽²⁶⁶⁾.

È fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi previsti dall'art. 9 ⁽²⁶⁷⁾ ⁽²⁶⁸⁾.

⁽²⁶¹⁾ Vedi, anche, sulle sanzioni in materia di riscossione, il *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*.

⁽²⁶²⁾ Per l'aumento al quaranta per cento della misura della soprattassa vedi, l'art. 1, *D.L. 20 novembre 1981, n. 661*. Vedi, anche, l'art. 6, comma 3, *D.L. 31 maggio 1994, n. 330* e l'art. 6-bis, *D.L. 29 settembre 1997, n. 328*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

⁽²⁶³⁾ Comma così modificato dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

⁽²⁶⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 2, *D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309* (Gazz. Uff. 7 giugno 1982, n. 154).

(265) Comma così modificato dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(266) Seguiva un comma abrogato dall'art. 13, *D.L. 10 luglio 1982, n. 429*.

(267) Vedi l'art. 1, *D.L. 4 marzo 1976, n. 30*.

(268) L'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

92-bis. *Mancata o irregolare documentazione probatoria.*

[1. È soggetto alla pena pecuniaria dal 40 al 120 per cento della maggiore imposta liquidata ai sensi dell'articolo 36-bis del *decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, chi, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione dei crediti di imposta spettanti e dei versamenti, nonché degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, e delle ritenute alla fonte che hanno concorso a determinare l'imposta o il rimborso indicati nella dichiarazione dei redditi. In tali casi non si applica la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 92 ⁽²⁶⁹⁾] ⁽²⁷⁰⁾.

(269) Aggiunto dall'art. 6, *D.L. 31 maggio 1994, n. 330*.

(270) L'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

93. *Versamenti ad ufficio incompetente.*

[È soggetto alla pena pecuniaria da un ventesimo a un decimo delle somme versate:

a) chi esegue i versamenti diretti ad esattoria incompetente;

b) chi versa ad una sezione di tesoreria somme delle quali è prescritto il versamento diretto all'esattoria;

c) chi versa in esattoria somme delle quali è prescritto il versamento diretto ad una sezione di tesoreria ⁽²⁷¹⁾] ⁽²⁷²⁾.

(271) Così sostituito dall'art. 2, *D.P.R. 26 maggio 1979, n. 249*.

(272) L'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

94. Incompletezza delle distinte di versamento.

[Nei casi di incompletezza della distinta prevista dall'art. 6 o del documento di conto corrente postale di cui all'art. 7 si applica a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da lire 18.000 a lire 120.000 ⁽²⁷³⁾.

L'esattore è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio delle imposte] ⁽²⁷⁴⁾.

(273) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, *comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332*.

(274) L'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

95. Violazione dell'obbligo delle ritenute alla fonte.

[Chi non opera in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto alla soprattassa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 92 quando sia stato omesso il versamento] ⁽²⁷⁵⁾.

(275) L'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

96. Pagamenti di crediti a contribuenti morosi.

[Per l'inosservanza della disposizione dell'art. 77, primo comma, si applica la pena pecuniaria pari a un decimo della somma corrisposta] ⁽²⁷⁶⁾.

(276) L'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*, ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

97. Morosità nel pagamento di imposte riscosse mediante ruoli.

[Per il mancato pagamento di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando il relativo ammontare è superiore alle lire 500.000 si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000 ⁽²⁷⁷⁾] ⁽²⁷⁸⁾.

[Del mancato pagamento l'esattore deve dare comunicazione all'ufficio delle imposte entro sessanta giorni dalla scadenza della rata dalla quale si è verificata la morosità ⁽²⁷⁹⁾] ⁽²⁸⁰⁾.

[Se il mancato pagamento è posto in essere da soggetti esercenti imprese commerciali l'intendente di finanza promuove la dichiarazione di fallimento, ferma restando l'applicazione della pena pecuniaria di cui al primo comma ⁽²⁸¹⁾] ⁽²⁸²⁾.

[La dichiarazione di fallimento può essere promossa anche nei confronti dei responsabili solidali di cui all'art. 34 purché si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente] ⁽²⁸³⁾.

[Non si fa luogo all'applicazione della pena pecuniaria se il contribuente prova che il mancato pagamento è stato determinato da impossibilità economica] ⁽²⁸⁴⁾.

[Il contribuente che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, interessi, soprattasse e pene pecuniarie dovuti, ha compiuto, dopo che sono iniziati accessi, ispezioni e verifiche o sono stati notificati gli inviti e le richieste previsti dalle singole leggi di imposta ovvero sono stati notificati atti di accertamento o iscrizioni a ruolo, atti fraudolenti sui propri o su altrui beni che hanno reso in tutto o in parte inefficace la relativa esecuzione esattoriale, è punito con la reclusione fino a tre anni. La disposizione non si applica se l'ammontare delle somme non corrisposte non è superiore a lire 10 milioni] ⁽²⁸⁵⁾.

[La condanna per il reato di cui al precedente comma importa, per un periodo di tre anni, le interdizioni previste negli articoli 28 e 30 del codice penale e l'incapacità prevista nell'art. 2641 del codice civile nonché la cancellazione, per lo stesso periodo, dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni. Le stesse pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente durante l'istruzione o il giudizio a norma del codice penale] ⁽²⁸⁶⁾.

(277) La misura della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 8, *comma 1, D.L. 30 settembre 1989, n. 332*.

(278) L'art. 16, [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(279) Vedi, anche, l'art. 2, [L. 8 agosto 1995, n. 349](#).

(280) L'art. 16, [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(281) La Corte costituzionale, con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1992, n. 12 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 97, terzo comma, del presente decreto.

(282) L'art. 16, [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(283) L'art. 16, [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(284) L'art. 16, [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(285) Comma prima sostituito dall'art. 15, [L. 30 dicembre 1991, n. 413](#), e successivamente abrogato dall'art. 25, [D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74](#).

(286) L'art. 16, [D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471](#), ha abrogato gli artt. da 92 a 96, 97, ad eccezione del comma 6 e 98 del presente decreto.

(commento di giurisprudenza)

98. Applicazione delle sanzioni.

[Gli uffici delle imposte provvedono, con provvedimento motivato notificato al contribuente, all'applicazione delle pene pecuniarie e della soprattassa e a fare rapporto all'autorità giudiziaria per le violazioni costituenti reato.

Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636](#).

Le pene pecuniarie e soprattasse irrogate dagli uffici delle imposte sono iscritte in ruoli speciali entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

Se è stato proposto ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario il provvedimento si considera definitivo dopo sessanta giorni dalla notificazione della decisione della commissione centrale o della sentenza della corte di appello o dell'ultima decisione non impugnata.

Le soprattasse dovute ai sensi dell'art. 92 sono iscritte direttamente in ruolo speciale in base alla dichiarazione alla quale i ritardati od omessi versamenti si riferiscono ⁽²⁸⁷⁾.

Al pagamento delle soprattasse o delle pene pecuniarie sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente, coloro che ne hanno la rappresentanza ⁽²⁸⁸⁾.

L'ammontare delle pene pecuniarie e delle soprattasse spetta in ogni caso allo Stato] ⁽²⁸⁹⁾.

(287) Comma aggiunto dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(288) La Corte costituzionale, con *ordinanza 17-24 giugno 1997, n. 196* (Gazz. Uff. 2 luglio 1997, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 98, sesto comma, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione.

(289) Articolo abrogato dall'art. 16, *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471*.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

99. *Versamento delle ritenute sui dividendi.*

Le ritenute alla fonte sugli utili indicati nell'art. 1 della *legge 29 dicembre 1962, n. 1745*, la cui distribuzione è deliberata anteriormente al 1° gennaio 1974, sono versate alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nella misura e nei termini stabiliti nella stessa legge.

(commento di giurisprudenza)

100. *Versamento in tesoreria e iscrizione a ruolo di tributi soppressi.*

Le disposizioni degli articoli 168, 169, 170, 172, 260 e 264 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con *D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645*, seguitano ad applicarsi per i versamenti ivi previsti e relativi ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

Per le iscrizioni a ruolo di tributi soppressi in virtù dell'art. 82 del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597*, e relativi a periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 1974, rimangono in vigore gli artt. 174, 175, 178, 180 e 183 del citato testo unico.

Per i ricorsi proposti dal 1° gennaio 1974 si applicano le disposizioni dell'art. 15 del presente decreto.

Le disposizioni dell'art. 176 del citato testo unico operano per le iscrizioni provvisorie relative ai periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 1974.

La riscossione dei tributi di cui al secondo comma iscritti nei ruoli principali e suppletivi è ripartita in due rate consecutive con le scadenze indicate nell'art. 18 ⁽²⁹⁰⁾.

Gli aggi della riscossione mediante ruolo dei tributi soppressi restano a carico del contribuente.

⁽²⁹⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 3, *D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920*.

(commento di giurisprudenza)

100-bis. *Acconti di imposte sui redditi dell'anno 1974.*

I soggetti, che in base alla dichiarazione annuale dei redditi presentata nell'anno 1973 e alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, risultano possessori di redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1, di redditi dominicali dei terreni e di redditi di fabbricati sono tenuti al pagamento, nella misura e con le modalità stabilite nei seguenti articoli, di somme in acconto delle imposte sul reddito relative all'anno 1974 o al primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti non sono dovuti per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 relativi ad attività delle quali sia stata denunciata la cessazione entro il 31 dicembre 1973 né per i redditi imponibili di ricchezza mobile delle società cooperative e loro consorzi esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 11, *primo comma*, del *D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601*.

Sui redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 gli acconti non sono dovuti quando l'ammontare degli acconti stessi, determinato con le aliquote indicate nel successivo art. 100-ter, non supera le lire ventimila.

Nei casi di trasformazione o fusione di società, avvenute posteriormente alla presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, al pagamento degli acconti, commisurati agli imponibili dei soggetti preesistenti, sono tenuti i soggetti risultanti dalla trasformazione o fusione, ancorché l'iscrizione a ruolo sia effettuata a nome dei soggetti preesistenti ⁽²⁹¹⁾.

(291) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

100-ter. *Ammontare degli acconti.*

Gli acconti d'imposta sono dovuti nella misura:

a) del 15 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti indicati nell'art. 8, terzo comma del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645;

b) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B dei soggetti diversi di quelli di cui alla precedente lettera a);

c) del 10 per cento sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1 degli artisti e dei professionisti;

d) del 7 per cento sugli altri redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria C/1;

e) del 12 per cento sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati.

L'aliquota di cui alla lettera a) è ridotta al 7,50 per cento per i soggetti indicati negli articoli 6 e 26 ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Le aliquote indicate nei precedenti commi si applicano sui redditi imponibili di ricchezza mobile di categoria B e C/1 risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate nell'anno 1973 e sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi dei fabbricati risultanti dai registri catastali al 31 agosto dello stesso anno.

Dall'ammontare degli acconti relativi agli imponibili di cui alla lettera c) del primo comma è dedotto un ammontare pari alle ritenute d'acconto operate ai sensi degli articoli 128 e 143 del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle somme che hanno concorso a formare gli imponibili stessi ⁽²⁹²⁾.

(292) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116 (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

(commento di giurisprudenza)

100-quater. *Imputazione degli acconti alle imposte sul reddito dovute per l'anno 1974.*

Gli acconti di imposta commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovute per l'anno 1974 o per il primo periodo d'imposta ricadente nell'anno stesso.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi imponibili di società ed associazioni di cui all'art. 5 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597](#) sono detratti, nella proporzione indicata nel primo comma dello stesso articolo, dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato.

Gli acconti d'imposta commisurati ai redditi dominicali dei terreni e ai redditi dei fabbricati sono detratti dall'imposta locale sui redditi dovuta per l'anno 1974.

Nei casi di trasformazione e di fusione di cui agli artt. 15, secondo comma, e 16 quarto comma del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598](#), gli acconti commisurati ai redditi imponibili di ricchezza mobile delle società trasformate, fuse o incorporate sono detratti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta da ciascun socio o associato della società risultante dalla trasformazione o fusione o della società incorporante.

Se gli acconti d'imposta sono di ammontare superiore alle imposte, cui sono rispettivamente imputabili, dovute in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1974 o agli accertamenti di ufficio ovvero alle risultanze dei registri catastali al 31 agosto dello stesso anno, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza. Per i soggetti indicati nell'art. 27 del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598](#), il rimborso sarà effettuato solo se gli acconti risultino superiori alle imposte dovute per il periodo d'imposta costituito dalla frazione di esercizio posteriore al 31 dicembre 1973 e per il periodo d'imposta successivo ⁽²⁹³⁾.

(293) Articolo aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116](#) (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

100-quinquies. *Riscossione degli acconti.*

Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-*bis* sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non è soggetta alla autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, [sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) ⁽²⁹⁴⁾.

La mancata iscrizione a ruolo degli acconti non fa venir meno il diritto alla riscossione dell'intero ammontare delle imposte dalle quali sono detraibili gli acconti medesimi.

Ai fini della riscossione degli acconti di imposta vanno notificate speciali cartelle di pagamento recanti l'annotazione «acconti d'imposta per l'anno 1974».

Per la riscossione degli acconti di imposta di cui all'art. 100-*bis* si applicano le disposizioni del presente decreto ⁽²⁹⁵⁾.

(294) Comma così sostituito dall'art. 3, *D.L. 6 luglio 1974, n. 259*.

(295) Articolo aggiunto dall'art. 1, *D.P.R. 20 aprile 1974, n. 116* (Gazz. Uff. 3 maggio 1974, n. 114).

100-sexies. *Iscrizione nei ruoli delle imposte dovute sui redditi dichiarati per l'anno 1974.*

[L'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi dovute dalle persone fisiche e dalle società e associazioni di cui all'*articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*, in base alle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 1975, sono rimosse, oltre che nei termini stabiliti dagli artt. 11, 13, 17 e 18, in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di novembre 1975 e febbraio 1976 o al giorno 10 dei mesi di febbraio ed aprile 1976 mediante iscrizione in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza rispettivamente entro il 15 dei mesi di settembre e dicembre 1975.

Le imposte non iscritte, per qualsiasi motivo, nei ruoli principali di cui al precedente comma sono iscritte, senza la preventiva autorizzazione dell'intendente di finanza, in ruoli straordinari con scadenza non posteriore al giorno 10 del mese di aprile 1976.

Per l'iscrizione nei ruoli speciali delle somme di cui al secondo comma dell'art. 17, relative alle dichiarazioni presentate nell'anno 1975, il termine ivi previsto è prorogato di un anno] ⁽²⁹⁶⁾.

(296) Articolo aggiunto dall'art. 4, *D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60* (Gazz. Uff. 28 marzo 1975, n. 84). Esso è stato rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 1975, n. 91, e poi abrogato dall'art. 16, *L. 2 dicembre 1975, n. 576*.

(commento di giurisprudenza)

101. Termini per sgravi e rimborsi relativi a tributi soppressi.

I termini per proporre ricorsi o istanze pendenti al 1° gennaio 1974, decorrono da tale data e i ricorsi e le istanze sono proposti nei modi e nelle forme stabiliti dal presente decreto e dal [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636](#).

(commento di giurisprudenza)

102. Responsabilità solidale e privilegi relativi a tributi soppressi.

Per i tributi di cui all'art. 100, secondo comma, seguitano ad applicarsi le disposizioni previste agli articoli 196, 197, 207, 211 e 232 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con [D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645](#).

103. Riscossione dei ruoli di enti diversi dallo Stato.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 23 del presente decreto, concernenti rispettivamente la specie dei ruoli e l'esecutorietà dei medesimi, si applicano anche ai ruoli formati dagli enti locali per la riscossione dei tributi di propria pertinenza nonché ai ruoli di altri enti autorizzati per legge alla riscossione delle proprie entrate con tale procedura, ferma restando l'autonomia degli enti impositori che affidano per legge la riscossione delle proprie entrate ai concessionari circa la ripartizione in rate dei carichi in riscossione ⁽²⁹⁷⁾.

⁽²⁹⁷⁾ Articolo così modificato dall'art. 1, [D.P.R. 13 dicembre 1977, n. 1119](#) (Gazz. Uff. 9 marzo 1978, n. 68).

(commento di giurisprudenza)

104. Disposizioni abrogate.

A decorrere dal 1° gennaio 1974 sono abrogate le disposizioni di cui al titolo X e al titolo XI, capo II, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato

con [D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645](#) , ed ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente decreto.

105. *Entrata in vigore.*

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1974.